

**REPARTO D:  
UN TERTIUM GENUS DI DETENZIONE?  
CASE-STUDY SULL'INCARCERAMENTO DI PERSONE TRANSGENDER  
NEL CARCERE DI SOLLICCIANO<sup>1</sup>**

**ADRIANA DIAS VIEIRA\* - SOFIA CIUFFOLETTI\*\***

SOMMARIO: Introduzione. – Metodologia. – 1. Studio delle *policies* in materia di detenzione delle persone transgender attraverso il caso del Reparto D di Sollicciano. - 1.1. *Popolazione del reparto e percorsi migratori*. - 1.2. *“Per motivi oggettivamente esistenti”*: storia del Reparto D. - 1.3. *Il progetto di Empoli e la sua fine prematura*. – 2. Reparto D: il deficit teorico. - 2.1. *Il problema definitorio*. - 2.2. *Classificazione e identità di genere: conflitti e mediazione tra Amministrazione penitenziaria e Reparto D*. - 2.3. *Un'altra classificazione: i significati e le identità di genere*. – 3. La gestione del reparto D: funzioni e disfunzioni. - 3.1. *Empoli e Reparto D: la teoria del caos*. - 3.2 *Spazio e Trattamento*. - 3.3. *Empoli sì, Empoli no: le risposte delle intervistate*. – Conclusioni.

## **Introduzione.**

Lo spazio sociale della prigione è considerato, insieme all'ambito militare e alla sfera dei bagni pubblici<sup>2</sup>, uno dei luoghi

---

\* Adriana Dias Vieira è professoressa all'Universidade Federal da Paraíba, dottoressa di ricerca in Sociologia e in Teoria e storia dei diritti umani presso l'Università degli studi di Firenze. Lavora con l'associazione *L'Altro diritto-onlus*.

\*\* Sofia Ciuffoletti è dottoressa di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali all'Università degli studi di Pisa e assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli studi di Firenze. Lavora all'interno dell'associazione *L'Altro diritto-onlus*.

<sup>1</sup> Le autrici hanno collaborato in maniera integrata allo sviluppo e discussione di metodologia, ricerca sul campo e risultati, nonché di tutte le teorie che afferiscono al presente lavoro. Sofia Ciuffoletti ha sviluppato in particolare l'introduzione e i paragrafi 1 e 3. Adriana Dias Vieira ha sviluppato i paragrafi 2 e 3 e le conclusioni.

<sup>2</sup> Si veda il concetto di “segregazione urinaria” elaborato da Jacques Lacan (LACAN J., *Ecrits*, Seuil, Paris, 1995).

di storica persistenza della segregazione sessuale binaria di tipo obbligatorio<sup>3</sup>. Proprio il penitenziario, però, deve confrontarsi con un fenomeno che mal si adatta a questa organizzazione ideologico-spaziale e che sfida il consolidato binarismo normativo, riaffermatosi nel tempo all'interno della geografia del carcerario.

Come da sempre hanno intuito politici e legislatori, quando non si intende riconoscere una realtà sociale (con la garanzia di diritti che ne consegue), uno dei metodi più efficaci è quello di negarne l'esistenza (salvo fornire la serie di dispositivi di repressione che, in ossequio al principio di prevenzione, sembra imprescindibile mettere in campo). Le modalità detentive delle persone transgender incarcerate nelle prigioni del mondo danno la misura del fallimento delle politiche essenzialiste, ispirate al binarismo normativo e alla semplificazione del mondo sociale secondo il modello maschile/femminile.

Parrebbe conseguenza logica correre a ripari teorici, ripensando criticamente le categorie del nostro spazio sociale. La logica, però, non è il punto di forza del diritto (come non lo è della politica). Il risultato è che, mentre per il legislatore esistono solo uomini e donne detenuti (con tutto il corollario di maschile e femminile che li circonda), molti penitenziari hanno dovuto affrontare alcuni scomodi "fantasmi" che non si conformano al razionale piano biopolitico del legislatore. Di questi fantasmi detenuti abbiamo voluto parlare, a partire dallo studio di un caso di modello detentivo informale, il Reparto D della Casa circondariale di Sollicciano, Firenze<sup>4</sup>.

Come tutte le istituzioni penali "miste", la geografia penitenziaria di Sollicciano divide lo spazio in due macro-aree: il reparto maschile e quello femminile; all'interno di quest'ultimo si trova

---

<sup>3</sup> Cfr. COHEN D., "Keeping Men and Women Down: Sex Segregation, Anti-Essentialism, and Masculinity", in *Harvard Journal of Law & Gender*, Volume 33, Numero 2, Estate 2010.

<sup>4</sup> Il nostro studio sul "Reparto D" della Casa circondariale di Sollicciano a Firenze nasce dall'esperienza sul campo acquisita tramite il lavoro con *L'Altro diritto-onlus*, associazione nata all'interno del Dipartimento di Teoria e storia del diritto dell'Università di Firenze e dedicata alla consulenza giuridica stragiudiziale in materia di esecuzione penale, all'interno dei vari istituti penitenziari toscani e alla raccolta e analisi di dati relativi all'universo penitenziario italiano.

un reparto-isola, il Reparto D, dedicato all'incarceramento di persone transgender<sup>5</sup>.

Tre considerazioni empiriche ci hanno spinto a studiare il Reparto D. La prima si lega all'afasia delle fonti del diritto sul tema della detenzione di persone transgender: il carcere di Sollicciano è una delle poche realtà in Italia ad aver istituito questo *tertium genus* di tipologia detentiva informale, non prevista da alcuna fonte legislativa. La seconda considerazione si lega all'alta percentuale di detenute<sup>6</sup> non comunitarie ristrette nel reparto D e alla sovra-rappresentazione, all'interno di questo gruppo, delle detenute latino-americane (con una netta preponderanza della nazionalità brasiliana). L'ultima considerazione, che costituisce, però, il cuore e l'ossatura teorica e pratica della ricerca, consiste nella necessità di interpretare la difficile relazione diritto-genere, prigionia-genere.

Questo "triangolo critico" ci ha fornito la definizione dell'oggetto della nostra ricerca: l'interrelazione teorica e pratica tra

---

<sup>5</sup> Utilizzeremo il termine "transgender", inserendoci all'interno del dibattito attuale sulla necessità di ripensare la politica detentiva basata sul binarismo normativo ed accogliendo questa definizione nella sua accezione più ampia, che, come ricorda Sarah Lamble "*includes people who undergo a process of gender reassignment to live permanently in their self-expressed gender (which may or may not involve medical interventions such a surgery or hormone treatment), as well as those who express less fixed and more fluid gender identities and those who self-define as gender variant or gender non-conforming. Gender non-conforming, refers to people whose gender presentation or identity does not conform to gender norms or expectations but who do not necessarily identify as transgender (e.g. women who present in a masculine way, but nonetheless identify as women, as well as androgynous, gender-fluid and gender ambiguous people)*", cfr. LAMBLE S., "Rethinking gendered prison policies: Impacts on transgender prisoners", in ECAN Bulletin, 16, 2012.

<sup>6</sup> Una questione preliminare e realisticamente irrisolvibile consiste proprio nella scelta del genere grammaticale relativo alle persone transgender. In questo orizzonte problematico, rispetto alla scelta iniziale di adesione a una letteratura teorica di riferimento, abbiamo preferito chiedere a ciascuna delle persone intervistate come queste si definiscono. Le risposte, come vedremo, non sono scontate. In fase di trattazione generale, invece, sceglieremo il genere grammaticale femminile, consapevoli della portata simbolica che ogni scelta, in tale ambito, comporta. D'altra parte proprio la dimensione linguistica e la condivisione di una grammatica di base costituiranno un pungolo pragmatico con cui l'Amministrazione penitenziaria, la società, le stesse persone detenute all'interno del Reparto D e noi ricercatrici dobbiamo confrontarci nell'affrontare questa materia.

diritto, genere e diritti<sup>7</sup>. Questa figura “semplice” si è trasformata nel corso delle interviste e nello svolgersi della ricerca in un prisma di relazioni e possibilità interpretative che riflettevano una identica realtà, quella detentiva, che rappresentava il contesto di partenza nella scelta del nostro *case-study*.

Come abbiamo detto, un primo scenario da interpretare consisteva nel percorso migratorio e nelle interconnessioni tra diritto penale e fenomeno umano della migrazione. Su questo versante altamente significativo, la ricerca si è concentrata sul possibile collegamento tra pena e condizione migratoria, da un lato e sull’analisi del percorso migratorio in relazione alla propria identità di genere e all’esperienza lavorativa, dall’altro.

Il secondo punto di analisi riguarda le politiche e le prassi penitenziarie relative all’incarceramento delle detenute transgender, parallelamente eravamo interessate a cogliere i riflessi di queste politiche nel vissuto penitenziario delle stesse detenute. In questo senso, una sezione dell’intervista è dedicata ai dati penitenziari e alle differenti tipologie di incarceramento subite dalle persone intervistate.

Infine, al cuore delle nostre questioni risiedeva il nodo prigione-genere e la sezione centrale del nostro modello di intervista consisteva in domande relative all’identità di genere e al trattamento di questa categoria come *status penitenziario* all’interno della personale esperienza detentiva.

La nostra ricerca si presenta, quindi, alla fine del percorso di indagine, come una grammatica dei nodi problematici relativi all’incarceramento delle migranti transgender in Italia, strutturata attraverso lo spettro fornitoci dal *case-study* del Reparto D di Sollicciano, con l’obiettivo di cominciare a costruire un discorso che possa sostituirsi alla totale afasia politica e pubblica sul tema.

## Metodologia.

La ricerca da cui si sviluppa questo studio è stata condotta attraverso dati originali, raccolti presso la Casa circondariale di

---

<sup>7</sup> Prendendo spunto dall’approccio teorico di EMILIO SANTORO, *Diritto e diritti: lo stato di diritto nell’era della globalizzazione*, Giappichelli, Torino, 2008.

Sollicciano e dati ufficiali reperiti presso l'Amministrazione penitenziaria, oltre a fonti secondarie relative alla popolazione detenuta a livello nazionale.

➤ *Definizione del campione di riferimento.*

I giuristi definiscono. Creare categorie definitorie, come sottolineeremo nel corso dell'articolo, è una delle funzioni intrinseche del diritto<sup>8</sup>. In questa prospettiva la mancanza di definizioni univoche per la categoria dei trans/gender/sexuali e il continuo sovrapporsi dei due termini è apparso come uno dei primi dati significativi del nostro studio. Nell'ambito della nostra ricerca il criterio definitorio del campione è costituito da ogni persona detenuta all'interno del Reparto D del carcere di Sollicciano. A partire da questo preliminare criterio di analisi, il campione di riferimento si presentava predeterminato dalle pratiche di assegnazione al Reparto D portate avanti dall'Amministrazione penitenziaria. Tuttavia le domande "chi è transgender in carcere?" e "chi decide chi è transgender in carcere?" sono state alla base del nostro lavoro e costituiscono il cuore della discussione e

---

<sup>8</sup> Sul potere definitorio del diritto la tendenziale linea che si dipana da Kelsen in poi si incentra sul significato oggettivo che si crea in un sistema di significazione: "Ciò che trasforma un fatto in un atto giuridico ... è, non già la sua realtà di fatto, il suo essere naturale appartenente al sistema della natura e determinato casualmente, ma è bensì il senso oggettivo che è unito a questo atto: il suo significato. Il fatto in questione ottiene il suo senso specificamente giuridico, il suo particolare significato giuridico, per mezzo di una norma che nel suo contenuto vi si riferisce e gli impartisce il significato giuridico di modo che l'atto possa essere qualificato secondo questa norma. La norma funziona così come schema qualificativo": KELSEN H., *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino, 2008, p. 50. La linea analitica, che si inaugura con Austin, viene riassunta da Hart, quando parla degli orizzonti conoscitivi del suo testo più famoso: "Nonostante il suo interesse per l'analisi, questo libro può anche essere considerato come un saggio di sociologia descrittiva; infatti l'idea che l'esame del significato delle parole si limiti a far luce su queste è falsa. Molte importanti distinzioni, che non sono ovvie a prima vista, tra tipi di situazioni e relazioni sociali possono essere messe in luce nel modo migliore mediante un esame degli usi tipici delle espressioni che li riguardano e del modo in cui questi dipendono dal contesto sociale, che resta spesso inespresso. In questo campo di studi è particolarmente vero il fatto che noi possiamo usare, come diceva il professor Austin J.L., "una raffinata consapevolezza delle parole per affinare la nostra percezione dei fenomeni": HART H.L.A., *Il concetto di diritto*, Einaudi, Torino, 1991, pp. XXIII, XXIV.

delle tensioni tra identità, diritto, riconoscimento, analizzate nel secondo paragrafo.

➤ *Raccolta e triangolazione dei dati.*

Il fenomeno giuridico dell'incarceramento di persone transgender si è manifestato come la realtà preliminare da decifrare. In questo senso l'analisi si è naturalmente rivolta verso lo studio delle scelte di politica penitenziaria sul tema, secondo un approccio *policy-choices*<sup>9</sup>, capace di fornire la dimensione dello scenario giuridico di riferimento.

Il *case-study* è stato, invece, affrontato attraverso lo strumento dell'intervista qualitativa semi-strutturata, non registrata, condotta sulla totalità delle detenute straniere ristrette nel Reparto D del carcere di Sollicciano, alla data di maggio 2012. L'intervista è stata modulata secondo una griglia di riferimento aperta che rimandava ai punti problematici attraverso cui intendevamo analizzare l'oggetto del nostro studio. La raccolta dei dati originali si è arricchita con i dati tratti dall'esperienza di lavoro e studio svolto presso *l'Altro diritto* onlus.

Per ciò che concerne i dati ufficiali dell'Amministrazione penitenziaria, questi sono stati raccolti durante una ricerca d'archivio autorizzata e condotta presso il Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria della Toscana, nel novembre 2013. Vale la pena notare come uno dei punti critici dell'acquisizione di dati relativi alla detenzione transgender è legato alla mancanza di studi e statistiche ufficiali di tipo disaggregato.

I dati relativi all'esperienza del CIADIG (Centro interdipartimentale assistenza disturbo dell'identità di genere) sono stati reperiti attraverso la discussione con gli operatori presso il SOD complessa di Andrologia e medicina della sessualità.

Il *case-study* scelto per la ricerca comprende ed esaurisce il campione di rilevazione, tuttavia i diversi livelli di ricerca dei dati hanno permesso un lavoro di triangolazione che restituisce un'immagine capace di rendere conto del fenomeno della detenzione transgender a livello nazionale.

---

<sup>9</sup> YOUNG W., "Influences upon the Use of Imprisonment: A Review of the Literature", in *The Howard Journal of Criminal Justice*, 25, 2, 1986.

## 1. Studio delle *policies* in materia di detenzione delle persone transgender attraverso il caso del Reparto D di Sollicciano.

### 1.1. *Popolazione del reparto e percorsi migratori.*

Il percorso migratorio delle transgender intervistate costituisce una delle prospettive preliminari nell'analisi della popolazione del reparto D, data la prevalenza, costante nel tempo, di persone di nazionalità straniere rispetto alle transgender italiane detenute nel carcere di Sollicciano.

Delle 6 detenute intervistate, 5 provengono dal Brasile e una dall'Argentina. Quest'ultima, nata e vissuta a Buenos Aires, si è trasferita a Roma, transitando per Parigi, nel 2006 e racconta di un'Argentina fortemente segnata dalla discriminazione nei confronti delle persone transgender. La detenuta faceva parte di una associazione in difesa dei diritti delle persone LGBT. Tra tutte le intervistate è quella che ha il grado di scolarità più elevato (diploma di scuola secondaria).

Le cinque intervistate brasiliane hanno tutte intrapreso un percorso che rientra nella tipologia delle migrazioni individuali, legate all'inserimento nel mondo del lavoro, con una minima relazione di gruppo o di appartenenza. L'intervistata n. 1, che è in Italia da oltre vent'anni, spiega così il contesto della migrazione delle persone transgender dal Brasile (da São Paulo e Rio de Janeiro, in particolare), negli anni Ottanta e Novanta, verso l'Europa:

Era difficile continuare a studiare, lavorare e vivere in Brasile negli anni Ottanta, a causa della condizione di transessuale. Poi ci fu il boom del transessualismo con Roberta Close<sup>10</sup>, quando

---

<sup>10</sup> Roberta Close è una delle persone transgender più famose del Brasile. È stata una delle prime transgender a parlare apertamente della propria questione identitaria. È diventata popolare dopo essere stata uno dei personaggi principali del Carnevale del 1984 ed è apparsa due volte sulla copertina della versione brasiliana di *Playboy* (nel 1984, prima della chirurgia per la riassegnazione del genere e nel 1990, dopo l'operazione). Nel 1989, Roberta Close si sottopose alla chirurgia per la riassegnazione del genere in una clinica a Londra. In quel periodo fu intervistata da vari programmi televisivi in Brasile, implementando il dibattito sui diritti delle persone LGBT nella società e nei media brasiliani. All'inizio degli anni Novanta ha lasciato il Brasile per stabilirsi a Zurigo, ma rimane una presenza costante nei media e nei social media brasiliani. Famosissima è



abbiamo avuto il coraggio di assumere [la transessualità], ma non siamo stati accettati nella società, nella scuola. Conoscevamo, però, delle amiche emigrate in Francia, a Parigi. Poi abbiamo saputo della politica di criminalizzazione della prostituzione di Chirac. Abbiamo, quindi, scoperto l'Italia, in particolare Milano; poi funzionava così: le ragazze lavoravano, si prostituivano fino ad avere i soldi per comprare un biglietto per Milano. Roberta Close era un'icona del momento, quindi i proprietari di locali notturni di Milano la vedevano come una stella. Grazie a lei molti di noi hanno avuto il coraggio di assumere la propria identità culturale (Intervistata n. 1).

La stessa intervistata spiega che oggi la realtà è diversa e più difficile per le giovani transgender brasiliane. Come ribadisce anche l'intervistata n. 2, 23 anni:

Sono venuta in Italia per soldi, perchè la moneta vale più qui che in Brasile. Ho aiutato la mia famiglia, ho guadagnato molto bene all'inizio, ogni mese inviavo 500 euro a mia madre che non lavora, non ha pensione. La prima volta ho fatto Brasile-Parigi, ho preso un treno e sono arrivata a Viareggio nove anni fa, in modo irregolare. Sono andata in Brasile un anno e mezzo più tardi, perchè avevo pagato 13.000 euro alla *cafetina*<sup>11</sup> che era già qui. Ho ristrutturato casa di mia madre. (Intervistata n. 2).

Tutte le transgender intervistate sono state arrestate per reati connessi con l'esercizio della prostituzione (lesioni, furto, rapina, estorsione etc.) e, al momento dell'arresto, sono uscite dalla invisibilità della propria situazione migratoria irregolare, sottoposta in Italia a una forte politica di criminalizzazione<sup>12</sup> con la conseguente

---

stata la sua battaglia, durata 15 anni, per reclamare il suo diritto al cambio del nome e del sesso sui documenti e sul certificato di nascita brasiliani, battaglia vinta solo nel 2005.

<sup>11</sup> *Cafetina*, dal lunfardo *caften*, è un termine che in portoghese del Brasile indica la persona, normalmente una donna, che gestisce un contesto di prostituzione. L'etimo della parola è incerto, ma interessante sarebbe una sua ricostruzione. Come preliminare contributo esplorativo, l'unico etimo possibile sembra essere l'arabo *qaftan*, che, a sua volta deriverebbe dal persiano. L'etimologia sarebbe la stessa dell'italiano *caffettano* o *cafetano*, ma l'evoluzione e i percorsi semantici sono sicuramente differenti e andrebbero rintracciati all'interno delle parlate brasiliane. Per la ricostruzione etimologica, anche se appena accennata, ringraziamo Gigliola Sacerdoti Mariani e Ida Zatelli.

<sup>12</sup> Cfr. E. SANTORO, "La regolamentazione dell'immigrazione come questione sociale: dalla cittadinanza inclusiva al neoschiavismo", in E. SANTORO (a cura di), *Diritto come questione sociale*, Giappichelli, Torino, 2010.



manifestazione del fenomeno radicato del doppio grado di stigmatizzazione nella realtà condivisa, giuridica e sociale.

Le detenute sono soddisfatte e consapevoli della propria scelta, ed è fuorviante (e talvolta strumentale all'implementazione di politiche di criminalizzazione delle persone transgender) pensare – almeno in relazione al presente caso di studio – che questo tipo di migrazione sia indissolubilmente o unicamente legato a una rete internazionale di sfruttamento del lavoro. Dalle interviste appare che la scelta della migrazione è stata consapevole, la migrazione volontaria. Le detenute transgender sono coscienti delle relazioni e delle condizioni di lavoro e operano una scelta prevalentemente finanziaria, di cui non si pentono, utilizzando i contatti e le opportunità che hanno. Tuttavia, questo quadro è reso più complesso quando si prende in considerazione la normativa europea e in particolare italiana di criminalizzazione della migrazione e il ruolo di facilitazione di questo tipo di migrazione, esercitato da alcune *cafetinas* che «investono» nelle giovani transgender che vengono in Italia per prostituirsi.

La narrazione dell'intervistata n. 2 è esemplificativa di questa situazione, che necessita di ulteriori studi<sup>13</sup>. L'importo coperto dalle *cafetinas* per il “pacchetto migrazione completo” (trasporto, alloggio, cibo, lavoro, etc.) è esorbitante e dovrebbe essere preso in considerazione per comprendere la dimensione finanziaria che l'attività muove a livello internazionale e domestico. Lo sfruttamento di altre transgender (di solito più giovani) da parte di transgender (di solito più anziane e consolidate sul mercato e nel paese) è un fenomeno nuovo, secondo l'intervistata n. 1 e va a rompere il precedente quadro di riferimento, basato “su legami di amicizia e solidarietà”. Tuttavia, anche nei casi di transgender giunte in Europa attraverso questo meccanismo, l'analisi che le intervistate fanno della propria scelta è positiva.

1.2. *“Per motivi oggettivamente esistenti”:  
storia del Reparto D.*

Il caso del Reparto D di Sollicciano si presenta come un particolare angolo di osservazione della questione dell'incarcera-

---

<sup>13</sup> Si veda GIULIA GAROFALO GEYMONAT, *Vendere e comprare sesso. Tra piacere, lavoro e prevaricazione*, il Mulino, Bologna 2014.

mento delle persone transgender, proprio in virtù della sua eccezionalità. In Italia, infatti, la questione della gestione della popolazione carceraria, al momento della rottura del monopolio maschile del penitenziario<sup>14</sup>, si era risolta storicamente con la separazione per sesso, secondo il binarismo normativo maschile/femminile, che rispondeva perfettamente alle esigenze di catalogazione del diritto e, al tempo stesso, risolveva indirettamente quello che, nel linguaggio penitenziario, è considerato il problema della “promiscuità” (ovvero sessualità, affettività), attraverso una strategia di “eliminazione del rischio”<sup>15</sup>. Nella costruzione di questo spazio giuridico, la riduzione dell’orizzonte prospettico alla dimensione dialettica maschile/femminile ha impedito qualsiasi alterazione dell’ordine dato<sup>16</sup>.

Uno sguardo alle politiche formali di separazione dello spazio detentivo in Italia mostra come la questione del genere e, in partico-

<sup>14</sup> È il caso di ricordare, qui, come la questione del carcerario appaia sin dall’inizio votata a un monismo normativo (il monopolio del maschile) che si risolve in apparenza, ma forse si rafforza, con la nascita del carcere femminile e con il modello di separazione tra uomini e donne. Come ricorda Tamar Pitch, la separazione, dapprima voluta dal femminismo anglosassone: “viene adesso contestata, da molte femministe anglosassoni, perché lo scarso numero di donne in carcere fa sì che la loro condizione sia considerata di scarso interesse, rispetto a quella degli uomini, e dunque destinataria di pochissime risorse economiche e culturali” (cfr. PITCH T., *Dove si vive, come si vive*, in CAMPPELLI E., FACCIOLI F., GIORDANO V., PITCH T., *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli, Milano, 1992). Vedremo come questa stessa questione si riverberi, potenziata da un ulteriore grado di residualità, sulla detenzione di persone transgender.

<sup>15</sup> In questo senso l’Amministrazione penitenziaria e il legislatore italiano assumono una presunta eterosessualità come la norma. La segregazione per sesso perpetrata dalle politiche penitenziarie a livello globale, d’altra parte, ci mette di fronte al paradosso di micro-comunità monosessuali in cui i comportamenti di affettività o sessualità omosessuale sono indotti o organizzati in sistemi di potere (cfr. G.M. SYKES, *The Society of Captives, A Study of a Maximum Security Prison*, Princeton University Press, Princeton, 1958). Come ha notato Higgins: “It is possible to argue that the social organization of Western society promotes homosexuality, or at least makes such activity possible. Most social, political and educational institutions (with the exception of the family) have been organized along strict division of the sexes. . . . If one wanted to design a system better calculated to promote opportunities to foster homosexual affection and activity, it would be difficult to improve upon the system which has operated in the West across many centuries.” P. HIGGINS, “Introduction: The Power Behind the Mask”, in *A Queer Reader* 1, 13 (1993).

<sup>16</sup> Si veda *infra* per la discussione diritto e genere.

lare, la dimensione dell'incarceramento delle persone transgender, non sia stata mai inserita nell'agenda dei *policy-makers* italiani, che, a oggi, mai hanno mostrato di voler aprire un dibattito e interrogarsi sul dove e sul come del trattamento penitenziario di soggetti che non si definiscono a partire dalla propria dimensione genitale di riferimento.

Per anni il modello dell'incarceramento di persone transgender è stato informalmente definito dalle prassi dei singoli istituti penitenziari. In un primo tempo, la questione del *dove* (e conseguentemente del *come*) è stata uniformemente definita a partire dalla biologica identità genitale di riferimento. In questo contesto fattuale e nell'assenza di appigli teorici, le persone transgender, quando non operate, erano solitamente incarcerate in aree comuni all'interno nel reparto maschile.

Tuttavia in alcuni istituti penali, caratterizzati da una maggiore presenza di detenute transgender, a fronte della totale assenza di fonti giuridiche sul punto, si sono sviluppate soluzioni di prassi dettate da necessità prettamente "gestionali". Le soluzioni alla questione della "detenzione transessuale" si sono, così, diversificate, a partire dalla scelta di amministrare la diversità di genere attraverso l'incarceramento nelle classiche "sezioni protette"<sup>17</sup>, sempre all'interno del reparto maschile<sup>18</sup>. Questa prassi

---

<sup>17</sup> Si veda l'art. 32 del DPR 230/2000 per la nozione di "sezione protetta": Art. 32. *Assegnazione e raggruppamento per motivi cautelari.*

1. I detenuti e gli internati, che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le suddette cautele.

2. La permanenza dei motivi cautelari viene verificata semestralmente.

3. Si cura, inoltre, la collocazione più idonea di quei detenuti ed internati per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni. Sono anche utilizzate apposite sezioni a tal fine, ma la assegnazione presso le stesse deve essere frequentemente riesaminata nei confronti delle singole persone per verificare il permanere delle ragioni della separazione delle stesse dalla comunità.

<sup>18</sup> Parliamo di sezione maschile perché il fenomeno di persone transgender in carcere è caratterizzato da una costante sovra-rappresentazione di persone transgender MtF (*Male to Female*) rispetto al fenomeno inverso della detenzione di persone transgender FtM (*Female to Male*). Si tratta, però, di una statistica difficile da elaborare, dato che dalla ricerca condotta per il presente studio è apparso come tutti i casi di detenuti transgender FtM (non operati e non anagraficamente uomini), ristretti nel tempo a Sollicciano, siano stati trattati secondo un modello differenziale e posti in detenzione all'interno del reparto femminile, senza alcuna discussione in merito all'opportunità di collocarli nel Reparto D, che si presenta, dunque, come un reparto esplicitamente dedicato alla detenzione di persone transgender di tipo MtF.

venne formalizzata da una circolare del 2001<sup>19</sup> con oggetto: *Sezioni cd. "protette". Criteri di assegnazione dei detenuti*, che ricorda come le sezioni protette siano state "istituite per rispondere ad esigenze di tutela di determinate categorie di detenuti per motivi oggettivamente esistenti ancorché talora connessi a caratteristiche soggettive dei ristretti (ad esempio perché transessuali<sup>20</sup>)".

A questo generale modello, che si basava, seppur con giustificazioni di protezione, su un paradigma discriminatorio forte<sup>21</sup> (l'enfasi posta dal legislatore sull'importanza di verificare periodicamente le istanze di protezione<sup>22</sup>, in effetti, lascia trapelare il fatto che le condizioni detentive all'interno di queste sezioni siano peggiori, per ciò che riguarda il trattamento, le ore d'aria etc...), si è via via sostituito, sempre in via di prassi di pochi istituti, un ulteriore sistema fondato sullo scardinamento radicale della catalogazione in base all'identità genitale della persona. Infatti, alcuni istituti penali hanno, nel tempo, elaborato una tipologia detentiva separata per le detenute transgender, individuando spazi, il più possibile autonomi, di incarcerationamento.

Il caso di Sollicciano mostra paradigmaticamente questa tendenza. Inizialmente, infatti, una sezione per "transessuali" era stata individuata in uno spazio ricavato all'interno del reparto maschile, nella parte di edificio riservata al Centro clinico. La soluzione si inseriva in una dinamica di "catalogazione genitale"

---

<sup>19</sup> Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Prot. n. 500422 del 2-5-2001.

<sup>20</sup> È molto significativo notare come il termine "transessuale" venga usato nella prassi linguistica penitenziaria (sia quella delle detenute e degli operatori, sia quella dell'Amministrazione) per significare una categoria che, se *a priori* può sembrare ampia o ambigua, nasconde in realtà, ed è ciò che vogliamo dimostrare in questo articolo, la volontà di creare una categoria residuale.

<sup>21</sup> Sul fronte giurisprudenziale un precedente di grande rilevanza, che sanziona pesantemente il "modello protettivo", si è manifestato, a livello europeo, con il caso *X v. Turchia* (Application no. 24626/09) in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che l'Amministrazione penitenziaria turca avesse sottoposto un giovane omosessuale a trattamenti inumani e degradanti contrari all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il giovane richiedeva di essere detenuto insieme ad altre persone omosessuali per evitare gli abusi di cui era vittima; la risposta dell'Amministrazione fu quella di collocarlo in condizione di isolamento continuato, in funzione "protettiva" per oltre 8 mesi.

<sup>22</sup> Si veda il già citato art. 32 D.P.R. 230/2000 (c.d. Regolamento attuativo dell'Ordinamento penitenziario) ai commi 2 e 3 (V. nota n. 13).

di base, secondo cui la prima distinzione veniva operata in base alla identità genitale maschile. Successivamente, si tentava di risolvere il problema della “promiscuità” attraverso una separazione interna al reparto maschile stesso.

A partire dalla fine del 2005, però e in ragione di una nuova ricollocazione degli spazi detentivi<sup>23</sup>, viene tentata una sperimentazione che risolve l’automatismo dell’identità genitale di riferimento, mantenendo il concetto di separazione interna. Lo spazio prescelto, infatti, si trova, da allora, all’interno del reparto femminile, al di sopra del luogo destinato alla Casa di cura e custodia. Si tratta di una sezione separata dal complesso detentivo femminile che occupa un’intera ala detentiva. Inizialmente, lo spazio non era destinato a una gestione totalmente autonoma: presenta, quindi, notevoli difetti e carenze strutturali, prima fra tutte la mancanza di una stanza dedicata alla socializzazione, come di apposite stanze dedicate a colloqui con avvocati o operatori. Vedremo come questo dato rappresenti una delle dimensioni maggiormente problematiche del vissuto delle detenute intervistate<sup>24</sup>.

Il passaggio dal reparto maschile a quello femminile ha comportato un ripensamento teorico e pratico del trattamento penale delle detenute transgender all’interno del carcere di Sollicciano, ripensamento dovuto in primo luogo alla volontà di creare uno spazio di detenzione separato da quello maschile in ragione della necessità di riduzione del rischio di “promiscuità” e al tempo stesso il più possibile autonomo e indipendente rispetto alla gestione dello spazio femminile, a partire dalla questione della scelta degli agenti responsabili del reparto. Ancora una volta, la realtà detentiva del Reparto D viene regolata dalla prassi e dalla mediazione tra le esigenze di sicurezza, le istanze della Polizia penitenziaria e le dinamiche amministrative e di trattamento. Il

---

<sup>23</sup> I dati relativi alle vicende dell’incarceramento di persone transgender a Sollicciano provengono dall’esperienza di ricerca e consulenza dell’Associazione *L’Altro diritto-onlus*.

<sup>24</sup> Dal punto di vista della ricerca questo stesso dato ha comportato un nodo metodologico di primaria importanza che ha rischiato di compromettere fortemente i risultati e la possibilità stessa delle interviste. L’unico luogo in cui è stato possibile condurre le interviste, infatti, è costituito dall’ufficio del capoposto: abbiamo potuto rispettare il fondamentale requisito della protezione della privacy unicamente grazie alla disponibilità degli agenti di Polizia penitenziaria che ci hanno lasciato liberi di parlare con le detenute all’interno dell’ufficio.

ripensamento di cui parlavamo si esaurisce, così, nella riduzione del rischio di promiscuità senza coinvolgere la dimensione teorica e trattamentale. Vediamo in atto una serie di tensioni che derivano, in primo luogo, dalla discrasia tra volontà amministrativo-trattamentale di creazione di un vero e proprio “Reparto”, separato, autonomo e indipendente, carenza materiale di spazi separati e autosufficienti e mancanza di riferimenti teorici e legislativi, atti a individuare un *tertium genus* di detenzione formalizzata. A seguito di tale mediazione, gli agenti del Reparto D sono adesso in prevalenza uomini, con una struttura organizzativa che vede questi ultimi occuparsi della sicurezza, e le agenti donne della gestione<sup>25</sup>.

### 1.3. *Il progetto di Empoli e la sua fine prematura.*

Nella storia italiana delle *policies* (o meglio, dell’assenza di queste) relative alla detenzione di persone transgender, si inserisce paradigmaticamente l’episodio di Empoli.

Dalla fine del 2008, un decreto ministeriale<sup>26</sup> sancisce la destinazione del carcere di Empoli (già istituito a custodia attenuata per donne detenute) a “Casa circondariale maschile” per “soggetti c.d. protetti transgender”. La definizione contenuta nel decreto è indicativa della difficoltà istituzionale di dare indicazioni precise in materia, raffinando il linguaggio e creando così una realtà condivisa, e della necessità di ricorrere all’ancora di salvezza del binarismo normativo. Da istituto penitenziario femminile, infatti, Empoli si trasforma in Casa circondariale “maschile” (e vedremo che questo avrà dei riflessi concreti sulla necessità di lavori di messa in sicurezza dell’istituto, tarati sul tipo di utenza prevista) e le persone transgender che vi dovranno essere detenute sono definite, nel migliore stile burocratese, “soggetti cd. protetti transgender”, con una confusione di piani, creata dall’uso dell’aggettivo

---

<sup>25</sup> Attualmente gli agenti di polizia sono uomini, mentre il capoposto è una donna (Dati acquisiti tramite l’esperienza di lavoro e studio di *L’Altro diritto-onlus*).

<sup>26</sup> D.M. 20-10-2008 - V° U.C.B. 30-10-2008 Trasformazione in Casa circondariale maschile “A decorrere dalla data del presente decreto la Casa circondariale femminile di Empoli è trasformata in Casa circondariale maschile destinata ad ospitare soggetti c.d. protetti «transgender»”.



straniante “cosiddetti”<sup>27</sup> unito al termine stigmatizzante e generico “protetti”, che toglie identità al fenomeno (indicato dalla parola “transgender”) che si intende definire.

Nel 2009, all’interno del Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria (PRAP) Toscana, viene costituito un gruppo di lavoro<sup>28</sup> incaricato di progettare e seguire la formazione specifica per gli operatori e gli interventi trattamentali e organizzativi finalizzati alla nascita del primo istituto penitenziario per soggetti transgender al mondo.

Contemporaneamente, a livello nazionale, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (DAP) dà avvio a un Programma esecutivo d’azione<sup>29</sup> finalizzato all’“Elaborazione di un modello di trattamento per *transessuali*”<sup>30</sup>, condotto attraverso un questionario distribuito in tutti gli istituti con presenza di persone transgender<sup>31</sup>. L’analisi dei questionari pervenuti permetteva al gruppo di lavoro di individuare due esigenze essenziali per l’elaborazione di un modello trattamentale per detenuti transgender: in primo luogo la creazione di strutture (istituti, ma anche sezioni) idonee ad accogliere “transessuali”; in secondo luogo la formazione dedicata del personale.

Appare, dunque, evidente come le dinamiche culturali dell’Amministrazione penitenziaria, anche a livello centrale, si stesero orientando, in quel preciso momento storico, verso la presa

---

<sup>27</sup> Dal Vocabolario Treccani: “cosiddetto (o così detto) agg. – Detto, designato in questo modo; si usa spec. per sottolineare la specificità o tecnicità di una denominazione, oppure la sua improprietà, o per esprimere comunque qualche riserva sull’uso o sul valore di essa: con l’aiuto del c. braccio secolare; possedere il c. occhio clinico; non aveva ancora trovato il c. grande amore; la c. poesia pura (B. Croce).”

<sup>28</sup> Come da ricerca effettuata nell’archivio del Prap Toscana in data 26-11-2013. Tutti i dati relativi alla vicenda di Empoli sono stati rinvenuti attraverso una ricerca d’archivio autorizzata e condotta presso il Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria della Toscana.

<sup>29</sup> Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Direzione generale dei Detenuti e del Trattamento – Ufficio IV “Osservazione e trattamento intramurale”, PEA n. 19/2009, analizzato durante la ricerca presso l’Archivio del Prap Toscana.

<sup>30</sup> Il corsivo è nostro.

<sup>31</sup> Ossia gli Istituti di Alba, Belluno, Bergamo, Bollate, Firenze Sollicciano, Milano S. Vittore, Napoli Poggioreale, Rimini, Roma Rebibbia NC, per un totale, all’ottobre 2009, di 80 detenute.



di coscienza di un fenomeno, fino a quel momento invisibile o mal percepito e stessero cominciando a discutere le forme di trattamento e l'individuazione degli spazi a livello di politica nazionale. Il progetto di Empoli sfrutta e al tempo stesso alimenta questo dibattito, inserendosi come progetto pilota, non solo nel contesto nazionale, ma anche in quello europeo e internazionale.

Nel 2009, dunque, hanno inizio gli interventi strutturali nell'istituto di Empoli, interventi "finalizzati all'innalzamento dei livelli di sicurezza", così da creare "le condizioni strutturali minime" per il tipo di utenza (da femminile a transgender, ossia a maschile, dato che il modello di riferimento in materia di sicurezza strutturale rimane quello maschile, come già indicato nel decreto ministeriale del 2008). Viene previsto dal PRAP un piano di trasferimento: si prevede l'arrivo di un primo gruppo composto dalle detenute del Reparto D del carcere di Sollicciano<sup>32</sup>. Una seconda fase del progetto avrebbe dovuto vedere il trasferimento di altre detenute transgender provenienti da altre realtà extraregionali fino alla concorrenza dei ventiquattro posti letto dell'istituto di Empoli. Infine, come ultima tappa, si prevede un "ampliamento del target giuridico dei detenuti" che però non viene ulteriormente specificato e rimane nell'ambito del principio del non definito/ambiguo, considerato utile e funzionale, nel contesto del fenomeno dell'incarceramento transgender, al mantenimento del carattere residuale di tale non-categoria di detenuti.

Lo stesso "Gruppo di lavoro sezione transgender" del PRAP si attiva concretamente sul fronte trattamentale. In particolare viene aperto un canale di comunicazione con il CIADIG (Centro interdipartimentale assistenza disturbi identità di genere), centro nato presso la Struttura organizzativa dipartimentale di Andrologia e medicina della sessualità dell'A.U.O. Careggi, Firenze. Attraverso incontri con gli operatori del Dipartimento viene prospettata una collaborazione formale al fine della presa in carico e del percorso diagnostico, terapeutico ed eventualmente chirurgico delle detenute di Empoli.

Viene, inoltre, elaborato un progetto formativo: "La relazione d'aiuto in ambito penitenziario con persone con disturbo dell'identità di genere" al fine di "fornire agli operatori peniten-

---

<sup>32</sup> Al luglio 2009 il Reparto D di Sollicciano conta 15 detenute.

ziari conoscenze, competenze ed attitudini per un'adeguata gestione delle problematiche emergenti, in un'ottica di sistema che rende necessario formare gli operatori a lavorare in stretta coerenza con il progetto complessivo dell'istituto e in stretta collaborazione con le varie aree di intervento (sicurezza, trattamento, area sanitaria e privato sociale)". Vengono scelti come partner il SAIFIP (Servizio di adeguamento identità fisica e identità psichica), Azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini, Roma e l'associazione *Ora d'Aria* onlus. Leggendo i documenti relativi al progetto di formazione appare chiaro come uno dei principali intenti consista proprio nel fornire agli operatori gli strumenti interpretativi primari, a partire dall'elaborazione di una mappa linguistico-semantica di riferimento. Ancora nel testo del progetto formativo si legge che la finalità del progetto è quella di "disporre di adeguate informazioni per avere un quadro chiaro relativo ai disturbi dell'identità di genere al fine di attuare interventi specifici e qualificati mirati alla risoluzione delle problematiche emergenti".

È un dato rivelatore che gli interlocutori esterni siano costituiti principalmente da personale legato all'area sanitaria (medici, psicologi, etc.), con la presenza di una sola associazione di volontariato penitenziario, operante su Roma, senza legami con il territorio toscano. La questione non è meramente formale, come vedremo e orienterà il gruppo di lavoro verso un approccio principalmente medico alla detenzione di transgender. Dai documenti analizzati appare che, durante tutta la gestazione del progetto Empoli, sia mancato il dialogo necessario con giuristi, sociologi, criminologi e soprattutto con gli studiosi della tematica penitenziaria in Italia, così come non sembra essersi innestato un rapporto continuativo e diretto con le associazioni e le organizzazioni non governative attive per la difesa dei diritti di persone LGBT nel panorama nazionale e locale. Questa scelta ha condizionato gli approcci teorici e metodologici del progetto. In particolare, un'analisi critica degli stessi approcci mostra la sovrapposizione del discorso e delle categorie mediche al dibattito sopra la creazione di un carcere per transgender. Nel nostro contesto teorico e pratico le parole (la definizione di transgender, per esempio, come sarà discusso di seguito) sono al centro della controversia tra il discorso medico (che osserva il fenomeno come un "disturbo di identità di genere") e il discorso sulle identità di genere nelle

scienze sociali<sup>33</sup>. Interpretare le espressioni di genere che sovvertono il binarismo maschile/femminile come patologie da trattare in termini psichiatrici, significa improntare il trattamento penitenziario delle persone transgender in termini clinici, mentre la lettura sociologica della diversità di genere e del rifiuto della categoria naturalistica della "normalità" binaria porta a diverse considerazioni, improntate piuttosto al trattamento, alla valorizzazione del sé e al reinserimento sociale.

Gli operatori del PRAP coinvolti nel Gruppo di lavoro sezione transgender sembrano rendersi conto che una delle principali questioni che sono chiamati ad affrontare è proprio quella di creare un linguaggio comune che permetta di costruire la realtà che il progetto di Empoli intende affrontare. Dietro alla questione del linguaggio e dei limiti dello stesso sembra costruirsi la dinamica fatale dell'afasia politica e sociale sulla questione dell'incarceramento di persone transgender. Utilizzando le categorie filosofiche di Wittgenstein sulla comunicazione, proprio i limiti di questo linguaggio (politico, amministrativo, sociale) manifestano i limiti del mondo penitenziario (e non solo) relativo alle relazioni con le persone transgender. Le linee-guida del progetto pedagogico per la sezione transgender del gruppo di lavoro del PRAP, infatti, tentano di fornire questo glossario di base definendo il termine "transgender" come "termine ombrello dentro cui si possono identificare tutte le persone che non si sentono racchiuse nello stereotipo di genere, normalmente identificato come maschile e femminile. Con la parola transessuale si indica generalmente una persona che persistentemente sente di appartenere al sesso opposto a quello anagrafico e fisiologico al punto di decidere di modificare i propri caratteri sessuali". Significativamente questo tentativo definitorio non viene condiviso e negoziato, ma rimane confinato all'interno del progetto di Empoli e ne segue inevitabilmente il destino. Il gruppo di lavoro del PRAP, infatti, nato su impulso della creazione del primo carcere per "detenuti protetti, cd. transgender" e a questo funzionale, verrà sostanzialmente sciolto a seguito dell'interruzione improvvisa del progetto.

---

<sup>33</sup> Judith Butler è stata tra le prime studiose a svelare la discrasia tra linguaggio medico e categorie sociologiche, proprio al fine di una de-patologizzazione delle questioni relative all'identità di genere (si veda infra il paragrafo 2 "Il deficit teorico").

Il 27 gennaio 2010 viene stipulato il Protocollo d'intesa tra Ministero della Giustizia e Regione Toscana che, a partire dal quadro delle fonti e premesso:

*“che la tipologia della popolazione ristretta, dei condannati in esecuzione di pena in misura alternativa e dei minori sottoposti a provvedimenti penali si è notevolmente modificata negli ultimi anni”*

mira a delineare le:

*“azioni da mettere in campo, sia singolarmente che collegialmente, con riguardo alle esigenze delle comunità nelle quali insistono gli Istituti di pena, gli Uffici per l'esecuzione penale esterna e gli altri Servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile, con il comune obiettivo del recupero delle persone in esecuzione di pena considerate nella loro individualità, della finalità di prevenzione primaria e secondaria e dell'obiettivo del contenimento del fenomeno della criminalità”.*

A partire da queste premesse e tra i progetti specifici<sup>34</sup> si prevede:

*“Il Ministero e la Regione Toscana si impegnano a definire progetti trattamentali e sanitari a favore dei soggetti *transgender* detenuti o in esecuzione di pena alternativa con particolare riferimento all'attivazione di gruppo di sostegno, un'assistenza sanitaria adeguata, senza discriminazione rispetto alla restante popolazione detenuta. Le parti si impegnano in particolare a favorire la formazione congiunta tra gli operatori della giustizia e quelli degli enti e dei servizi territoriali.”* (Il corsivo è nostro).

A seguire, la Regione Toscana, il Provveditorato regionale della Toscana e l'Amministrazione penitenziaria stipulano un Pro-

---

<sup>34</sup> Progetti specifici.

*Fermo restando l'impegno di attuare pienamente quanto previsto dal presente protocollo per tutti i soggetti sottoposti a provvedimenti penali, senza distinzione di sesso, nazionalità e religione si ritiene necessario evidenziare le particolari problematiche di cui sono portatori alcuni soggetti, come donne e minori, stranieri, autori di reati sessuali, soggetti *transgender*, internati in Opg, nei cui confronti è doveroso prevedere azioni specifiche aggiuntive ed integrative, convenendo che la qualità e la specializzazione degli interventi possa favorire una effettiva reintegrazione sociale.*

tocollo operativo regionale<sup>35</sup> relativo alle azioni concrete, tra cui rientra il progetto di destinare l'istituto penale di Empoli alla "detenzione di soggetti "protetti" *transessuali* predisponendo un progetto appropriato sotto il profilo trattamentale e sanitario"<sup>36</sup> (il corsivo è nostro).

Lo stesso gruppo di lavoro del PRAP elabora un documento contenente le linee guida per l'adozione del progetto d'istituto della Casa circondariale di Empoli. Il documento presenta un'analisi delle aree di intervento, delle collaborazioni già attive (per ciò che concerne l'area sanitaria, l'ASL 11 di Empoli, il Ser.T. di Empoli e il CIADIG stesso) e di quelle possibili e delle azioni necessarie in considerazione della specificità dell'utenza, mostrando la volontà di affrontare, non soltanto da un punto di vista gestionale, la questione della detenzione transgender. Nella sezione dedicata alle azioni necessarie in considerazione della specificità dell'utenza, l'Amministrazione intende mutuare e trasferire per quanto possibile l'articolato del Regolamento interno per gli istituti e le sezioni femminili elaborato dal Ministero della Giustizia<sup>37</sup>. Inoltre le linee guida accolgono chiaramente una delle indicazioni più innovative degli Standard del CPT<sup>38</sup>, relativa alla necessità di personale misto nelle sezioni femminili e negli istituti per minori<sup>39</sup>, prevedendo di impiegare per il nuovo istituto per

<sup>35</sup> Protocollo operativo regionale tra Regione Toscana, Provveditorato regionale Toscana, Amministrazione penitenziaria, Centro giustizia minorile - 27 gennaio 2010.

<sup>36</sup> Ivi, p. 6. Si veda anche, a pag. 23, il paragrafo 7.f *Transessuali: Per questo target di utenza si è attivato un progetto specifico nell'istituto di Empoli, sede che presenta idonee caratteristiche strutturali, sia quantitative che qualitative, da garantire un adeguato intervento specializzato e che è stata destinata al trattamento dei transessuali con DM 20-10-2008. Il gruppo di lavoro costituito dall'Amministrazione penitenziaria sta elaborando una progettazione per la quale sono già stati attivati servizi della Regione (CIADIG - Centro interdipartimentale assistenza disturbo identità di genere - Azienda ospedaliero universitaria di Careggi) soprattutto in considerazione dell'alta valenza sanitaria che l'intervento presuppone così come previsto nella legge regionale 15 novembre 2004 n. 63.*

<sup>37</sup> Circolare 17 settembre 2008 - Regolamento interno per gli istituti e le sezioni femminili. Disponibile presso il sito del Ministero della Giustizia:

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_8\\_1.wp?facetNode\\_1=0\\_2&facetNode\\_2=0\\_2\\_1&previousPage=mg\\_1\\_8&contentId=SDC54106](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_1&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC54106).

<sup>38</sup> The CPT Standards, CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2006.

<http://www.cpt.coe.int/en/documents/eng-standards-prn.pdf>.

<sup>39</sup> CPT Standards: "23. *Mixed gender staffing. As the CPT stressed in its 9th General Report, mixed gender staffing is an important safeguard against ill-treatment in places of detention. The presence of male and female staff can have a beneficial effect in*

transgender, personale misto di Polizia penitenziaria<sup>40</sup>. Allo stesso tempo, le linee guida riconoscono l'esigenza di una formazione specifica "interprofessionale e interistituzionale" e di una strategia di collaborazione con mediatori culturali e consulenti giuridici per questioni legate alla condizione transgender (transizione di genere, convivenze, permessi di soggiorno di protezione, ecc...). Il documento mostra la presa di coscienza che la detenzione transgender necessita una riflessione intorno ai temi della specificità e la previsione di politiche alternative per questo tipo di detenuti.

Nel frattempo i lavori vengono terminati e i tempi per la riapertura dell'istituto sono ormai scanditi: il 4 marzo 2010 si deve dare avvio alla formazione del personale, il 9 marzo le prime detenute dovranno essere trasferite da Sollicciano, il 13 marzo, infine, il trasferimento da Sollicciano dovrà essere completato. Tutto sembra pronto e il progetto di Empoli diventa in breve tempo una notizia sia nella stampa nazionale, sia in quella internazionale<sup>41</sup>.

Un osservatore esterno che abbia ipoteticamente seguito la vicenda sui media potrebbe legittimamente essere convinto che

---

*terms of both the custodial ethos and in fostering a degree of normality in a place of detention. Mixed gender staffing also allows for appropriate staff deployment when carrying out gender sensitive tasks, such as searches. In this context, the CPT wishes again to emphasise that persons deprived of their liberty should only be searched by staff of the same gender and that any search which requires an inmate to undress should be conducted out of the sight of custodial staff of the opposite gender."*

<sup>40</sup> Dal testo delle Linee Guida: "Assegnare personale misto di PP, sia per il contributo che ciascun "genere" può dare alla comprensione e al trattamento di questo specifico target, sia per sottrarre operatori e utenti al rischio derivante dal contatto costante con una categoria che propone o piuttosto ostenta la sessualità come elemento centrale dei rapporti sociali".

<sup>41</sup> Si veda a titolo esemplificativo,

Per la stampa nazionale:

La Nazione, 13 gennaio 2010:

[http://www.lanazione.it/empoli/cronaca/2010/01/13/280105-luxuria\\_buona\\_idea\\_aprire.shtml](http://www.lanazione.it/empoli/cronaca/2010/01/13/280105-luxuria_buona_idea_aprire.shtml)

Per la stampa internazionale:

The Telegraph, 28 gennaio 2010:

<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/italy/7092137/Italy-opens-first-prison-for-transsexuals.html>

Adn kronos, 29 gennaio 2010:

<http://www.adnkronos.com/AKI/English/CultureAndMedia/?id=3.0.4251867>

104.

Empoli sia, a oggi, una realtà viva e funzionante<sup>42</sup>. Misteriosamente, invece, e con pochissimo riscontro sui giornali e sulle varie fonti di informazione, il progetto di Empoli è naufragato, incagliato nel mare dei veti politici. Con un nuovo decreto ministeriale<sup>43</sup>, infatti, “considerato che per le attuali esigenze dell’Amministrazione penitenziaria è necessario provvedere alla trasformazione del predetto istituto in Casa circondariale a detenzione femminile”, si determina che “a decorrere dalla data del presente decreto la Casa circondariale maschile di Empoli per soggetti cd. ‘transgender’ è trasformata in Casa circondariale a detenzione femminile”.

Il punto critico dell’abbandono del progetto di Empoli sta proprio nella mancanza di motivazione formale (o sostanziale) in merito. Già a marzo 2010, due senatori proposero un atto di sindacato ispettivo sulla questione, rimasto inevaso a tutt’oggi<sup>44</sup>. Attualmente, pende in Parlamento una interrogazione parlamentare<sup>45</sup> che ha per oggetto la richiesta di spiegazioni sul progetto abortito di Empoli che, a legislatura cambiata e nel clima parlamentare attuale, ha poche speranze di trovare risposta.

## 2. Reparto D: il deficit teorico.

### 2.1. Il problema definitorio.

La creazione di uno spazio detentivo specifico per transgender richiede una riflessione su ciò che potremmo chiamare “il pro-

---

<sup>42</sup> La voce di Wikipedia, in lingua inglese, *LGBT in prison*, riporta ancora la notizia: “In 2010 it was reported that Italy was to open its first transgender prison at Pozzale, a decision welcomed by gay rights groups.” Source: «Italy ‘to open first prison for transgender inmates’». BBC 2010. [http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT\\_people\\_in\\_prison#cite\\_ref-5](http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_people_in_prison#cite_ref-5) (visitato il 15/04/2014).

<sup>43</sup> D.M. 6 luglio 2010. Lo scarto temporale tra l’inizio previsto dei trasferimenti (9 marzo 2010) e l’emanazione del decreto, si può spiegare con una richiesta di interruzione del progetto, in attesa della formalizzazione del decreto di luglio.

<sup>44</sup> Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02950, pubblicato il 30 marzo 2010, Seduta n. 354 su proposta dei senatori Porretti e Perduca (PRI). Iter: in corso. Il testo: <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sin-disp&leg=16&id=472741>.

<sup>45</sup> Interrogazione a risposta scritta 4-07039, presentata da Rita Bernardini, martedì 4 maggio 2010, seduta n.316. Iter: in corso (ultimo sollecito del 06/12/2012). Il testo: [http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo\\_16/showXhtml.Asp?idAtto=24574&stile=6&highLight=1](http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=24574&stile=6&highLight=1).



blema definitorio". Interpretando il diritto come un processo di classificazione della realtà<sup>46</sup>, questo nuovo spazio detentivo appare come una sfida alla dogmatica giuridica, nella misura in cui la questione si traduce nella necessità di imposizione di criteri che permettano la classificazione di una nuova categoria giuridica, ossia quella di transgender. Il tema s'inserisce all'interno delle nuove politiche di affermazione identitaria o politiche di riconoscimento<sup>47</sup>. In questo senso, la costruzione del Reparto D presuppone la necessità di risposte giuridiche a questioni complesse, che possiamo riassumere in queste due domande: chi è "transgender" ai fini dell'assegnazione al Reparto D? "Chi" decide chi è transgender?

Sul piano normativo generale, il panorama delle fonti italiane risponde con una legge degli anni Ottanta. La legge 14 aprile 1982, n. 164 "Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", infatti, prevede la procedura per la riassegnazione anagrafica che può intervenire, nel nostro Paese, in forza di sentenza di Tribunale passata in giudicato "che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali"<sup>48</sup>. L'impianto della legge italiana risponde perfettamente all'impostazione logica del *tertium non datur*, tipica del binarismo normativo classico, lasciando ampie zone d'ombra, relative alla tutela dei diritti di quanti non si riconoscono nel dato biologico o in quello normativo. Un'analisi critica della legge del 1982, inoltre, impone una riflessione sulla costituzionalità del legame inscindibile tra attribuzione di sesso anagrafico e trattamento chirurgico imposto dal legislatore. Alcune pronunce di merito hanno scosso quest'impianto e proposto una lettura costituzionalmente orientata della

---

<sup>46</sup> V. *supra*, e cfr. JEAN LOUIS BERGEL, (2001), *Teoria Geral do Direito*, Sao Paulo: Martins Fontes.

<sup>47</sup> Cfr. NANCY F., *Recognition without ethics?*, *Theory, Culture & Society*, June 2001 vol. 18 no. 2-3 21-42 (trad. it., *Riconoscimento senza etica?*, *Post Filosofia*, Rivista di Pratica Filosofica e di Scienze Umane, Anno 1, Num. 2, 2006); ANTHONY GIDDENS, *Modernity and self-identity: Self and Society in the Late Modern Age*, Stanford University Press, Stanford, 1991 (trad. it., *Identità e Società Moderna*, Ipermedium Libri, Napoli, 2001); ZYGMUNT BAUMAN, *Identity: Conversation with Benedetto Vecchi*, Volume 5 of Themes for the 21st Century Series, Wiley, 2004 (trad. it., *Intervista sull'Identità*, Laterza, Roma-Bari, 2003).

<sup>48</sup> Art. 1 l. 164/1982.

legge sulla base della massima secondo cui “nei casi di transessualismo accertato il trattamento medico chirurgico previsto dalla legge 164/82 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto transessuale uno stabile equilibrio psicofisico, qualora la discrepanza tra psicosessualità ed il sesso anatomico determini nel soggetto un atteggiamento conflittuale di rifiuto nei confronti dei propri organi genitali, chiarendo che laddove non sussista tale conflittualità non è necessario l'intervento chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita”<sup>49</sup>. La recentissima pronuncia della Corte di cassazione (sentenza n. 15138/2015) sancisce questa

---

<sup>49</sup> Trib. Rovereto, 3.5.2013, in NGCC, 2013, I, 1116, nota Bilotta; Trib. Roma, 18-10-1997, in Dir. fam. pers., 1998, 1033, nota La Barbera; sulla possibilità di un'operazione parziale v. Trib. Milano, 26-5-2011, in [Articolo29.it](http://Articolo29.it). La massima in esame riprende il concetto di identità sessuale individuato in Corte costituzionale, sentenza n. 161, 6 maggio 1985, che conferisce rilievo “non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando – poiché la differenza tra i due sessi non è quantitativa, ma qualitativa – il o i fattori dominanti”. La risalente argomentazione costituzionale apre a un'interpretazione che scinda il legame tra riattribuzione del sesso anagrafico e operazione chirurgica. Sollecitazione, questa, purtroppo, accolta soltanto dalla giurisprudenza minoritaria citata. Recentemente la disputa interpretativa si è inasprita con le due sentenze consecutive e di segno opposto (Tribunale di Vercelli, sentenza 12-12-2014 che afferma la “infedeltà dell'intervento chirurgico”, negando così alla ricorrente la rettificazione anagrafica MtF. Per il giudice di Vercelli “lo spazio di manovra del giudice italiano pare, *de jure condito*, drasticamente ridotto”. Di segno opposto Tribunale di Messina, sentenza 4-11-2014 che, fondando la questione sul necessario rispetto del diritto costituzionale alla salute *ex art. 32 Cost.*, osserva come “un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali sarebbe risultato inopportuno e rischioso rispetto al raggiungimento dell'equilibrio nella sua vita sessuoaffective”). Il giudice messinese ricalca le orme tracciate nella ordinanza di rimessione del Tribunale di Trento (20-8-2014) che ha investito la Corte costituzionale sull'obbligatorietà dell'intervento medico-chirurgico al fine della rettifica del sesso anagrafico. Sul dibattito dottrinale sul punto si veda: A. LORENZETTI, *Diritti “in transito”. La condizione giuridica delle persone transessuali*, Franco Angeli, Milano 2013; F. BILOTTA, voce Transessualismo, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Utet, Torino 2013; WINKLER M., “Rettificazione anagrafica di sesso e assenza di intervento chirurgico: a Messina si può”, in *Quotidiano Giuridico*, [http://www.quotidianogiuridico.it/Civile/rettificazione\\_anagrafica\\_di\\_sesso\\_e\\_assenza\\_di\\_intervento\\_chirurgico\\_a\\_messina\\_si\\_puo\\_id1167112\\_art.aspx](http://www.quotidianogiuridico.it/Civile/rettificazione_anagrafica_di_sesso_e_assenza_di_intervento_chirurgico_a_messina_si_puo_id1167112_art.aspx) (marzo 2015).

lettura, secondo la massima per cui: “la percezione di una disforia di genere determina l’esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell’identità personale né breve né privo d’interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. Il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra ‘soma e psiche’ non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell’intervento chirurgico”.

L’Italia non è l’unico Paese chiamato a elaborare una risposta alla domanda definitoria che, d’altra parte, trascende il contesto penitenziario e permea gran parte della normatività tradizionale relativa alla separazione tra sessi (come detto, un esempio concreto riguarda la separazione e l’uso dei bagni in spazi pubblici o aperti al pubblico). L’Argentina, dopo l’approvazione ed emanazione della legge n. 26.743/2012, conosciuta come “legge sulla identità di genere”, è diventata un’esperienza che merita grande attenzione. Il nuovo marchio giuridico impresso da questa legge declina l’art. 1, il diritto all’identità di genere, nelle sue tre dimensioni: il diritto al riconoscimento delle identità di genere; il diritto al libero sviluppo della persona in funzione della propria identità di genere; il diritto a essere trattato in accordo con la propria identità di genere. Nell’art. 2, la legge argentina definisce l’identità di genere:

*Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.*

Attualmente l’Argentina è diventata il luogo a cui guardare nella prospettiva di ricerca di una regolamentazione giuridica delle questioni identitarie, ma la soluzione adottata non esaurisce la griglia teorica e pratica delle risposte alla necessità del rispetto delle identità plurali, nello specifico delle identità delle persone transgender.

Riflettendo intorno al problema della definizione delle identità nel diritto, l'antropologo Eduardo Viveiros de Castro ha sottolineato che: "questa discussione (...) acquista una dimensione delirante o allucinatoria, come del resto l'intero dibattito in cui l'ontologico e il giuridico entrano in un processo pubblico di accoppiamento". Per Viveiros de Castro da questi processi sono soliti nascere mostri, "pittoreschi e relativamente innocui finché non crediamo troppo in loro, in caso contrario ci divorano"<sup>50</sup>. Parafrasando Viveiros de Castro, si può dire che tutta la discussione intorno a ciò che è "essere transgender" nel diritto e a ciò che definisce l'appartenenza ha una dimensione delirante e allucinatoria e il Reparto D è un chiaro esempio di contesto in cui "l'ontologico e il giuridico entrano in un processo pubblico di accoppiamento".

In questo senso, il Reparto D rappresenta la creazione di un *tertium genus* che, sommandosi alle identità tradizionali rappresentative del binarismo normativo, basato sull'alternativa statica maschile/femminile, presuppone precisi criteri giuridici di classificazione. Di fatto la questione che si pone è: se una persona viene arrestata e portata nel carcere di Sollicciano, quali sono i criteri che l'Amministrazione penitenziaria assume per assegnarla al reparto maschile, femminile o al Reparto D?

Se, in relazione alle prime due categorie (maschio/femmina), in cui vi è coincidenza tra sesso e genere, il binarismo normativo opera con facilità, le difficoltà nascono con la necessità di inquadrare giuridicamente le persone transgender. Per classificare uomini e donne, il sistema utilizza il criterio dell'identità genitale di riferimento, elemento costante nei documenti ufficiali e nell'analisi informale dell'individuo. Tuttavia, di fronte a questioni più complesse – in cui la suddetta coincidenza tra sesso e genere non è chiara o non sussiste – l'Amministrazione può ricorrere al Reparto D.

Come accennato, la prassi ha progressivamente identificato nella residualità il criterio selettivo per l'accesso al Reparto D. Ogniqualevolta l'Amministrazione penitenziaria di Sollicciano si trovi di fronte alla sfida della inadeguatezza dell'individuo

---

<sup>50</sup> EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO, *No Brasil todo mundo é índio, exceto quem não é*, in R. SZUTMAN (a cura di), *Eduardo Viveiros de Castro, Coleção Encontros*, Rio de Janeiro: Azougue. 2008, 134.

rispetto al binarismo normativo, l'assegnazione al Reparto D si presenta come una risposta effettiva ai problemi di gestione e sicurezza dell'istituto.

La soluzione residuale del Reparto D rappresenta, da un lato, una chiara deresponsabilizzazione da parte dell'Amministrazione penitenziaria – che si auto-esenta dal difficile compito di imporre criteri normativi, di fronte al silenzio legislativo – ma, dall'altro lato, compone un quadro problematico. Il sistema di classificazione viene utilizzato nel buio dall'Amministrazione penitenziaria, che quotidianamente rinegozia i significati delle categorie dibattute, gestendo i problemi identitari attraverso il Reparto D e, allo stesso tempo, testa i limiti e le possibilità di interazione del reparto all'interno dell'intero spazio detentivo.

Il risultato di questa interazione è un quadro paradossale: se, da un lato, il Reparto D appare come una risposta dell'Amministrazione penitenziaria alla necessità di trattamento specifico, la non definizione di criteri precisi costituisce una vera e propria *policy-choice*. In questo senso, la decisione di non formalizzare i criteri giuridici su chi è e chi non è transgender o il non discutere linee guida o procedure più chiare ai fini dell'assegnazione al Reparto D, potenzia i conflitti di identità all'interno del reparto stesso. Le decisioni dell'Amministrazione non sempre coincidono con i punti di vista dei diversi soggetti coinvolti nella questione e devono spesso essere riconsiderate dall'Amministrazione penitenziaria stessa, che, non di rado, utilizza il trasferimento delle persone collocate "indebitamente" all'interno del Reparto D verso il reparto femminile o maschile e viceversa. In questo senso, sulla base della rilevazione e dei dati raccolti, si incontrano casi di persone autoproclamatesi transgender non assegnate al Reparto D sulla base della mancanza dei segni esteriori primari del transgenderismo o transessualismo, almeno agli occhi dell'Amministrazione penitenziaria. Così come è prassi consolidata non assegnare al Reparto D i transgender *Female to Male*<sup>51</sup>, pure in presenza degli stessi segni esteriori primari di appartenenza al genere maschile.

Dal punto di vista teorico, il criterio residuale utilizzato dalla prassi penitenziaria di Sollicciano può essere interpretato come l'adozione inconsapevole della categoria sociologica di *trans people*, data da Butler, ossia tutte quelle persone che sovvertono il

<sup>51</sup> V. *supra*, nota n. 14.

binarismo normativo; o il termine-ombrello a cui si riferisce Lamble e che include “*transgender, intergender and non-conforming gender*”<sup>52</sup>.

Se, da un lato, l’adozione di un criterio fluido è operazione problematica – e qui cerchiamo di identificarne ed evidenziarne i punti nodali – è necessario riconoscere i vantaggi di questo approccio rispetto all’utilizzo del discorso medico che, in questa tematica, conduce alla concezione patologica della “disforia di genere” come categoria medica a partire dalla quale si opera una diagnosi su soggetti transgender, transessuali e su tutti coloro che non si inquadrano nel binarismo normativo.

La disforia di genere “nasce” come malattia nel 1994 attraverso la divulgazione della IV edizione del *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-4), dell’American Psychiatric Association (APA), la più importante pubblicazione utilizzata come base di riferimento per la diagnosi di malattie mentali, negli Stati Uniti e nel mondo. La nozione di disforia di genere si consolida a partire dalla erosione della nozione patologica dell’omosessualità, che fino agli anni Ottanta era considerata una malattia mentale nel DSM. Come specifica Arlene Istar Lev, in una prospettiva contemporanea, questo è un dato rilevante, proprio perché sono stati gli stessi specialisti che preconizzarono la fuoriuscita dell’omosessualità, dal DSM-IV in poi, a proporre la inserzione della categoria della disforia di genere<sup>53</sup>:

---

<sup>52</sup> LAMBLE, S. “Rethinking gendered prison policies: Impacts on transgender prisoners”, *ECAN Bulletin*, 16, 2012, p. 7.

<sup>53</sup> LEV A.I. “Gender Dysphoria: Two Steps Forward, One Step Back”, *Clinical Social Work Journal*, 2013, Vol.41 (3), pp.288-296. La stessa Arlene Istar Lev propone un breve riassunto dell’evoluzione della nozione di disforia di genere lungo le diverse edizioni dei DSM: *A brief review of this process follows: In the DSM -III (APA 1980), two diagnoses were included for the first time, one called Transsexualism, to be used for adults and adolescents, and the second Gender Identity Disorder of Childhood. In DSM -III -R (APA 1987), a third diagnosis was added: Gender Identity Disorder of Adolescence and Adulthood, non-transsexual type, which was removed when the DSM -IV (APA 1994) was published. Also in the DSM -IV the two previous diagnoses were conflated into one, Gender Identity Disorder (GID), with different criteria sets, one for adolescents and adults, and another for children. Additionally, the diagnosis of Transvestic Fetishism, a paraphilia, has undergone numerous changes in nomenclature and criteria during the revisions; all were included in the section on Sexual and Gender Identity Disorders.* (Ibidem).



*Why would they want to pathologize gender identity diversity while we were finally liberating homosexuality as a diagnosis? It was thought at the time that the inclusion of a diagnostic category would legitimize transgender identity and would assist in the development of treatment and professional attention for this invisible and vilified population. History has indeed shown some wisdom in this perspective. However, it has also left us 30 years later with a diagnostic category that pathologizes a minority community, and potentially interferes with their pleas for civil rights and acceptance within the human family.*

La patologizzazione della identità transgender viene tradizionalmente difesa, in ambito medico e da parte del gruppo di redazione del DSM, in quanto funzionale alla presa in carico da parte dei servizi sanitari territoriali per le cure ormonali e l'assistenza medico-psichiatrica. Tuttavia il fatalismo insito nell'equazione "presa in carico-malattia" appare viziato da una sorta di fallacia naturalistica che non prende in considerazione la possibilità di interventi medici in contesti positivi (il caso di scuola è la gravidanza). Occorre ripensare sociologicamente i riflessi stigmatizzanti di questa operazione.

Riflettendo proprio sulla patologizzazione dell'identità trans, Butler osserva che:

*to be diagnosed with gender identity disorder (GID) is to be found, in some way, to be ill, sick, wrong, out of order, abnormal, and to suffer a certain stigmatization as a consequence of the diagnosis being given at all. As a result, some activist psychiatrists and trans people have argued that the diagnosis should be eliminated altogether, that transsexuality is not a disorder, and ought not to be conceived of as one, and that trans people ought to be understood as engaged in a practice of self-determination, an exercise of autonomy. Thus, on the one hand, the diagnosis continues to be valued because it facilitates an economically feasible way of transitioning. On the other hand, the diagnosis is adamantly opposed because it continues to pathologize as a mental disorder what ought to be understood instead as one among many human possibilities of determining one's gender for oneself.<sup>54</sup>*

<sup>54</sup> BUTLER J., *Undoing gender*, Routledge, New York and London, 2004, p. 76.



2.2. *Classificazione e identità di genere:  
conflitti e mediazione  
tra Amministrazione penitenziaria e Reparto D.*

Per analizzare il significato delle categorie in gioco, nonché per individuare i punti di conflitto e di mediazione tra l'Amministrazione penitenziaria e le detenute del Reparto D, le interviste semi-strutturate hanno dedicato parte del dialogo alle questioni di identità (individuale e collettiva), dentro il quadro di riflessione sull'esperienza personale e sulla politica penitenziaria attuale per quanto riguarda le persone transgender. Il nostro punto di partenza è stato la nozione di genere (e, rispettivamente, di transgender, come concetto che sfida e sovverte le relazioni di genere), non solo per la costruzione di un quadro teorico di riferimento legato alla letteratura sugli studi di genere, che ha portato il concetto ben al di là del sesso come dato biologico<sup>55</sup>, ma anche in funzione delle discussioni internazionali sulle politiche di riconoscimento, in cui si inserisce il dibattito sulle politiche penitenziarie trattamentali riguardanti le persone transgender.

Su questo punto sono state inserite tre domande nell'intervista semi-strutturata: in che modo il sistema ha classificato la persona come transgender (D1: *come sei stato assegnato al Reparto D?*), come la persona percepiva questa classificazione (D2: *come si definisce il concetto di transgender?*) e, infine, come la persona stessa si auto-definisce (D3: *come ti definisci?*).

La ricerca sul campo ha, sin dall'inizio, sovvertito le premesse iniziali di riferimento. Le intervistate, quando non disconoscevano espressamente il termine transgender, lo classificavano come una tappa iniziale del percorso di transessualismo. Il termine "transessuale" è corrente anche nel linguaggio proprio dell'Amministrazione penitenziaria, spesso espresso solo attraverso il prefisso, "trans" (da cui l'espressione "Reparto trans"); dalla nostra esperienza, come dalla lettura delle fonti normative sul tema, il termine "transgender" viene raramente impiegato. Dal momento che l'intento dello studio era quello di capire le classificazioni e i significati relativi all'interno dell'ambiente carcerario, la realtà sul campo ha imposto una revisione dei punti di partenza e

---

<sup>55</sup> BUTLER J., *Corpi che contano. I limiti discorsivi del "sesso"*, Feltrinelli, Milano, 1996; Id., *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità*, Laterza, Roma, 2013.

della grammatica concettuale – anche questa in discussione, basta esaminare i protocolli firmati dal Ministero della Giustizia italiano che, come abbiamo sottolineato, si riferiscono talvolta ai “transgender”, talaltra ai “transessuali” – con cui avevamo immaginato di affrontare il problema.

Per quanto riguarda la prima domanda (D1: *come sei stato assegnato al Reparto D?*), le cinque intervistate hanno raccontato le proprie esperienze all’interno del penitenziario di Sollicciano, affermando che in Matricola, in alcun momento è stata data loro la possibilità di dichiarare la propria identità di genere. Tuttavia è interessante notare che quattro intervistate su cinque hanno dichiarato che in Matricola è stato loro chiesto se avessero subito un intervento chirurgico per cambiare sesso o, nel linguaggio delle detenute, se «fossero chirurgizzate». Secondo l’intervistata n. 5, chi ha eseguito l’intervento chirurgico ai fini dell’attribuzione di sesso anagrafico<sup>56</sup> viene assegnata automaticamente al reparto femminile, chi invece non ha eseguito tale intervento si trova al Reparto D. In questo senso, come ricordato, la normativa italiana impone che, in forza di una sentenza di attribuzione di sesso anagrafico (oggi, a opera della ricordata sentenza della Corte di cassazione, non più in seguito a operazione chirurgica di mutamento di sesso), “le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l’attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”<sup>57</sup>. Appare evidente che questi casi sfuggono al possibile “potere definitorio” dell’Amministrazione penitenziaria (e di conseguenza anche alla nostra analisi).

Tuttavia, è difficile identificare un modello, anche se informale, seguito dall’Amministrazione penitenziaria. L’intervistata n. 2, ad esempio, dice che non c’è bisogno di rispondere ad alcuna domanda sulla propria identità di genere, dato che tale etichettamento viene effettuato già nelle stazioni di polizia, dove gli agenti “identificano chi è transessuale o meno”. Questa identificazione

---

<sup>56</sup> Nel corso delle interviste non è mai stata discussa la problematica della detenzione transgender con cambiamento di sesso da femminile a maschile. I dati storici di *Altro diritto* segnalano due soli casi in questo senso (persona sottoposta a intervento chirurgico “F to M”, senza attribuzione di sesso anagrafico maschile). Il detenuto era stato assegnato al reparto femminile, senza alcuna valutazione rispetto alla possibilità di ingresso nel Reparto D.

<sup>57</sup> Art. 5 l. 164/1982.

appare totalmente carente di criteri formali, o per lo meno pubblici.

Proprio tale informalità, incardinata in un contesto di incertezza che alimenta le decisioni dell'Amministrazione, è criticata dalle intervistate:

Se un uomo gay viene arrestato di giorno senza trucco, è portato alla sezione maschile protetta. Ma se si trova di notte truccato e vestito [da donna] è collocato con i trans. Gli omosessuali hanno paura di essere in una cella con i trans. C'era un omosessuale [che è stato messo in sezione trans], molto tempo fa, non ero qui, ma la mancanza di sesso ha portato le trans a vederlo come un uomo (Intervistata n. 1).

La detenuta n. 2 ci informa che sa dell'esistenza di una persona "chirurgizzata" (con cambiamento di genere *Male to Female*) reclusa nell'ala femminile. L'informazione è stata verificata e, come dicevamo sopra, risulta in linea con la legge. Come detto, in questo caso è la legge stessa a rafforzare il criterio di identità genitale binaria, sollevando l'Amministrazione penitenziaria da manifestazioni di potere definitorio e provocando un ulteriore sentimento di privazione identitaria nelle detenute del Reparto D.

### 2.3. *Un'altra classificazione: i significati e le identità di genere.*

Dalle interviste non è stato possibile ricavare una nozione univoca di identità transgender/transessuale. Sono stati osservati, tuttavia, nel corso delle interviste, due aspetti importanti: vi è una forte tensione intorno al significato delle parole e delle identità di genere, con una tendenza a concezioni contrapposte, spesso reciprocamente escludenti, e non sintetizzabili. Sembra che tutte le persone intervistate si considerino transessuali, ma non necessariamente riconoscano nelle altre la stessa "qualità transessuale". D'altra parte, nel narrato delle intervistate opera costantemente una ridefinizione delle categorie di orientamento sessuale e di genere, con una forte tensione in relazione alle categorie che le intervistate identificano come quelle attraverso cui l'Amministrazione penitenziaria, ignorando le differenze, crea "confusione".

Per quanto riguarda la questione identitaria, tutte le detenute si considerano transessuali a partire da due criteri, che di fatto riprendono – in modo forse simbolico – le questioni relative

a un'altra divisione binaria tradizionale che ha portato, sin dai tempi delle riflessioni filosofiche classiche, a ferventi dibattiti filosofici: il binarismo corpo/anima o corpo/mente. Per alcune intervistate, il criterio che definisce il transessualismo è il corpo e le sue modificazioni, come segno indiscutibile della condizione *trans*. Per altre, invece, è nell'anima che si deve cercare l'identità transgender o transessuale (nelle forme del pensiero, nelle forme dell'essere, nelle forme del vivere). Questi due criteri si alternano nelle narrazioni delle intervistate, coincidendo spesso – e non a caso – con i percorsi e le scelte personali di ciascuna. Per la intervistata n. 1, che fa uso di trattamenti ormonali e ha subito interventi chirurgici sul corpo (protesi e interventi chirurgici in generale, ma che hanno nell'impianto di silicone una particolare simbologia), il corpo è il luogo in cui si manifesta la condizione transessuale, diventando, quindi, condizione indispensabile dell'identità in questione, l'uso del trattamento ormonale e/o la chirurgia<sup>58</sup>.

Per la intervistata n. 1, «*ci sono trans veri, che hanno seno e zigomi, e ci sono anche i trans brasiliani che sono gay e si travestono come una donna e si prostituiscono.*» A partire da questa concezione – maggioritaria, sia detto per inciso, e tenuta in considerazione anche da coloro che hanno una visione divergente - l'identità transessuale è a esclusivo appannaggio di coloro che hanno, nel corpo, il marchio *trans*, rimanendo da ciò escluso chi non è inquadrabile in tale paradigma corporeo.

Nell'intervista n. 3, la detenuta spiega, in modo chiaro, questo conflitto: lei si sente transessuale, ma è vista dagli altri come gay, sia perché non fa uso di terapia ormonale, sia perché non mostra alcun interesse a sottoporsi a un intervento chirurgico:

Io sono gay, ma il mio modo di essere è quello di una donna. Sono stata arrestata a casa, travestita. Mi hanno chiesto che lavoro faccio, se i clienti sono uomini, io sono trans. Mi hanno detto che sono trans. Mi considero trans. Quelle [le altre detenute transessuali] pensano che trans significhi avere un seno con il silicone. Io penso che un trans ha un'altra testa. Se una persona si sente trans è nella mente. Essere trans non significa essere una donna, ma è

---

<sup>58</sup> Sarà interessante osservare gli effetti che l'interpretazione della Cassazione, in merito alla non indispensabilità della operazione per la riassegnazione del sesso anagrafico, avrà sull'auto-percezione e il riconoscimento delle persone transgender.

una categoria a sé. Gay è un uomo effeminato. Un trans ama un uomo. Può anche accadere che una trans si innamori di una donna (Intervistata n. 3).

Questo scontro – su chi è transessuale – comporta, per le detenute, una distanza e nello stesso tempo opera una ridefinizione importante in relazione alle identità di genere, in particolare in relazione al termine “gay”. Questo concetto appare, nel discorso delle detenute intervistate, rappresentato da ogni uomo che reprime la propria transessualità e solo per questo motivo, mantiene un *habitus* maschile e spesso, pressato dalla società, mantiene *anche* rapporti con donne. La ridefinizione operata dalle detenute è tale da ricomprendere l'intero contesto degli orientamenti sessuali tradizionalmente assegnati a queste categorie (il soggetto gay viene rappresentato come bisessuale, mentre il transessuale è tendenzialmente omosessuale). Tutte le intervistate hanno definito l'essere “gay” come una categoria distinta dalla transessualità.

Non vi è alcuna differenza di orientamento sessuale. Il transgender vuole soprattutto avere aspetto femminile, mentre un gay può fare l'avvocato e non avere il coraggio di esporsi e fare la trasformazione del proprio corpo. Continua con l'identità maschile, mentre il transessuale ha il coraggio di esporre la propria identità sessuale (Intervistata n. 1).

Nonostante discorsi così contrastanti, tutto converge su un punto: per tutte le detenute intervistate il transessualismo è un fatto biologico, una manifestazione naturale del corpo che si verifica durante l'infanzia, su cui l'individuo influisce poco o nulla in modo autonomo. Alla domanda sulla possibilità di diventare transessuale in età adulta, tutte le intervistate hanno risposto respingendo fermamente tale ipotesi.

L'idea di transessualismo come dato biologico è così forte che una intervistata ritiene che, nella Matricola del carcere, dovrebbe esserci un medico che identifica “scientificamente” i transessuali e “l'intero problema sarebbe risolto”. Certamente la tensione tra identità di genere individuale e collettiva, nel Reparto D, è alimentata dalla mancanza di criteri definitivi chiari da parte dell'Amministrazione penitenziaria di Sollicciano, riguardo i detenuti che devono essere assegnati allo stesso Reparto D, così come dalla pluralità di interpretazioni sulla questione identitaria di fondo, per la quale è difficile pensare a una risposta definitiva.

### 3. La gestione del reparto D: funzioni e disfunzioni.

#### 3.1. *Empoli e Reparto D: la teoria del caos.*

La vicenda di Empoli, seppur sul piano politico liquidata improvvisamente e immotivatamente (con una afasia pubblica difficile da conciliare con le strutture formali di uno Stato di diritto), sul piano della realtà e sul piano amministrativo ha comportato conseguenze notevoli. Significativamente, infatti, proprio il Reparto D di Sollicciano è stato strutturalmente condizionato dalle sorti di Empoli. In ragione della vicinanza territoriale<sup>59</sup>, infatti, molte detenute transgender toscane e non solo, erano state trasferite d'imperio dal DAP (Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria) verso l'istituto di Sollicciano, perché fossero avvicinate alla destinazione finale di Empoli, eliminando, al contempo, gli svariati regimi di prassi gestionale differenziale a cui le detenute transgender erano sottoposte. Il Reparto D si ritrovava per la prima volta in sovraffollamento, condizione questa che, da provvisoria, diventa definitiva (anche se a oggi risolta, grazie a scarcerazioni e trasferimenti) a seguito dell'abbandono del progetto di Empoli<sup>60</sup>. Il nuovo stato di fatto ha reso il Reparto D di Sollicciano maggiormente visibile nella sua organizzazione, nelle sue premesse di fondo e nelle sue disfunzioni strutturali.

Il progetto di Empoli ha avuto un'ulteriore ricaduta sulla struttura organizzativa del Reparto D. I primi contatti presi con il gruppo di lavoro del CIADIG di Careggi hanno messo in relazione l'Amministrazione penitenziaria con una struttura sul territorio, competente sia per la fase diagnostica che per la presa in carico terapeutica. A seguito della riforma della Sanità penitenziaria<sup>61</sup>, attuata definitivamente solo nel 2008, e grazie alla delibera

---

<sup>59</sup> Entrambi gli istituti penali si trovano infatti sul territorio della Regione Toscana.

<sup>60</sup> È interessante notare come la situazione di sovraffollamento prodotta dai trasferimenti indicati si sia attenuata a seguito di due importanti vicende giudiziarie relative al Testo Unico sull'immigrazione italiano, D.P.R. 286/1998, e relative all'*abolitio criminis* dei reati di cui all'art. 14.5 ter e 6.3 a seguito il primo di una sentenza della Corte europea di Lussemburgo, il secondo di una sentenza della Corte di cassazione italiana.

<sup>61</sup> La riforma della medicina penitenziaria in Italia inizia con la legge 30 novembre 1998, n. 419 che stabilì il trasferimento dal Ministero della Giustizia al

della Giunta regionale Toscana n. 396 del 29 maggio 2006, che prevede la somministrazione di terapie ormonali a carico della Regione Toscana per i residenti, si apriva un panorama di possibile collaborazione che, se interrotta per il progetto di Empoli, poteva essere rinegoziata per il contesto di Sollicciano. Purtroppo la vicenda di Empoli ha bloccato la collaborazione con il CIADIG che oggi appare, però, in fase di rinegoziazione<sup>62</sup>. Al momento, in mancanza di una convenzione formale, il rapporto con Sollicciano appare saltuario e condizionato dalle sistematiche mancanze strutturali dell'istituto. Da giugno 2013, infatti, sono cominciate le prime visite presso la struttura di Careggi<sup>63</sup>, ma al momento e in assenza di una convenzione, la maggioranza delle detenute di Sollicciano non ha effettuato un colloquio con gli operatori del CIADIG e non è presa in carico, anche relativamente alla terapia ormonale, dal gruppo di lavoro di Careggi.

### 3.2. Spazio e Trattamento.

L'analisi della realtà penitenziaria del Reparto D, raccolta attraverso i dati e l'attività dell'associazione *L'Altro diritto*, mostra una struttura complessa marcata da alcune caratteristiche pratiche e scarse premesse teoriche di riferimento. Il Reparto D si trova, infatti, come detto, all'interno del reparto femminile, all'ultimo piano della struttura e si risolve in una sala-ufficio destinata ad agenti e capoposto e nelle celle all'interno della sezione. Le disfunzioni rilevate nella ricerca riguardano la gestione degli spazi, dell'offerta trattamentale e della vita all'interno dell'istituto. L'organizzazione dello spazio del Reparto D ruota intorno alla strutturale carenza di luoghi diversi dalle celle detentive. Nel progetto originale, infatti, lo spazio in questione era pensato come ala

---

Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e materiali. Si dovette, però, attendere il D.P.C.M. del primo aprile 2008 per avere il definitivo transito della medicina penitenziaria al Servizio sanitario nazionale.

<sup>62</sup> Dal colloquio con il gruppo di lavoro del Dipartimento di Andrologia e Medicina della sessualità di Careggi appare che una collaborazione strutturata sarebbe possibile.

<sup>63</sup> Secondo i dati forniti dal gruppo di lavoro del Dipartimento di Andrologia e Medicina della sessualità di Careggi a oggi le detenute del Reparto D che hanno effettuato la prima visita psichiatrica presso il Dipartimento sono circa una decina; di queste circa 5/6 sono state prese in carico a livello terapeutico.



connessa e dipendente di un più ampio reparto. Con la destinazione del piano a reparto autonomo si sono perse le strutture architettoniche di connessione con il resto del reparto femminile. In particolare, le arterie di comunicazione con l'esterno, rappresentate dalle sale di colloquio con magistrati, avvocati, assistenti volontari o dagli spazi di socializzazione, che normalmente sono comuni all'interno di un reparto, non possono essere sfruttate dalle detenute transgender per la scelta di separazione assoluta, operata con la creazione del Reparto D. Questa politica di gestione dello spazio ha portato all'abnormità di un reparto chiuso, autonomo, indipendente e allo stesso tempo strutturalmente carente. Allo stato attuale il Reparto D consta di una sezione con celle detentive, preceduta da una stanza destinata a ufficio per capoposto e agenti di Polizia penitenziaria. Manca invece di spazi comuni, di spazi di socializzazione e di stanze destinate ai colloqui con avvocati e operatori da svolgersi nel rispetto della *privacy*.

Queste disfunzioni strutturali sono state più volte rimarcate nelle interviste. La detenuta n. 3 dice, a proposito:

C'è una gerarchia. Le donne hanno l'area verde, gli uomini hanno il campo da calcio, noi siamo aperte ma anche gli uomini sono aperti; abbiamo un'area schifosa, stanno allargando l'area per gli uomini, hanno teatro e cinema, noi non abbiamo nulla a parte l'area piccola. Hanno tolto anche la socializzazione. Ogni volta si tolgono cose ai trans. Pensano di più alle donne e agli uomini, non so perché.

In realtà storicamente lo spazio del Reparto D era diviso in celle detentive precedute da un'ampia stanza dedicata alla vita comune delle detenute, utilizzata anche come sala colloqui con volontari e avvocati. In questo contesto l'ufficio del capoposto era ridotto a una scrivania posta all'ingresso del reparto. Successivamente, però, gli agenti di polizia e l'ufficio del capoposto sono stati trasferiti nella stanza comune, sopprimendo contemporaneamente le due uniche attività di comunicazione e apertura al mondo esterno. Oggi gli assistenti volontari, gli avvocati, gli psichiatri e gli educatori che devono parlare con le detenute sono costretti a portare avanti i colloqui in maniera improvvisata, nell'ufficio del capoposto. La soluzione solleva molteplici questioni critiche, in particolare in relazione al rispetto della *privacy*. Attualmente questo problema è gestito dal reparto con soluzioni alternative e informali: di comune accordo, gli agenti acconsentono a

uscire per il tempo del colloquio, salvaguardando, ma solo in via di negoziazione, il diritto alla *privacy*.

Per quanto riguarda il trattamento, alla carenza degli spazi si unisce la scarsità di offerte trattamentali e di attività specifiche per le detenute transgender. In un primo momento le detenute transgender potevano usufruire delle attività, ordinarie e straordinarie, insieme alle donne detenute nel reparto femminile. In particolare, per ciò che riguarda le attività all'esterno, il modello gestionale acquisito prevedeva la partecipazione congiunta di donne e transgender. Nella narrazione delle detenute questo periodo viene descritto come una "mitica età dell'oro"; nelle parole dell'intervistata n. 1:

Qui prima della chiusura di due anni fa era perfetto. Qui manca l'aria verde, avere accesso a tutti gli studi e le scuole. Io rappresento i trans in consiglio di sezione.

...

Io mi ricordo che Sollicciano all'epoca era il primo esperimento di una sezione per trans con il collegamento con le donne. Poi c'è stato un corto circuito. C'era una rieducazione propria. Ora non abbiamo accesso alla palestra (solo una volta alla settimana), al campo sportivo una volta al mese, non c'è mai biblioteca per noi.

La fine di questo modello trattamentale misto viene raccontata così:

Prima che io arrivassi qui, c'è stato un problema con un detenuto transessuale, che sarebbe eterosessuale e che si faceva tutte nel Reparto D. Un giorno, mentre faceva l'aria con le donne, è stato beccato mentre si faceva una donna. Dopo questo i transessuali non possono più scendere all'aria. A causa sua paghiamo tutti.

L'episodio sopra descritto compare come una sorta di mito fondatore della condizione di chiusura del Reparto D in quasi tutti i racconti delle detenute intervistate. Ancora più interessante è notare come la maggior parte delle nostre intervistate non fosse presente nell'istituto all'epoca "dell'incidente", ma ognuna descrive l'accaduto come se lo avesse vissuto, come se facesse parte della propria esperienza diretta.

In effetti la separazione totale del Reparto D dalla sezione femminile avvenne a causa dei costanti problemi tra detenute donne e detenute transgender nello svolgimento delle attività comuni e non si può escludere che sia stata proprio la rottura del

“divieto di promiscuità” a penalizzare la condizione detentiva delle sole detenute transgender.

È questo il momento di cristallizzazione del modello trattamentale vigente nel Reparto D, nella sua dimensione più restrittiva e escludente, modello che costituisce l’oggetto di maggiore critica da parte di tutte le intervistate. All’isolamento strutturale e spaziale si aggiunge la residualità dell’intervento trattamentale, riservato alle detenute transgender che accedono alle attività solo quando gli uomini e le donne hanno già usufruito di tali spazi, secondo una formula che riconosce tale possibilità (in realtà identificabile con il diritto al trattamento espresso nell’ordinamento italiano dall’art. 27 della Costituzione) solo in via eccezionale e residuale.

Per me sembra che, siccome siamo pochi, contiamo di meno. Per esempio è arrivato il fotografo che ha fatto le foto alle donne e agli uomini, ma non è venuto da noi<sup>64</sup>: è una discriminazione. A teatro chiamano solo le donne, ci chiamano poche volte (Intervistata n. 3).

Qui non abbiamo un educatore che ci segue. Non abbiamo nessun tipo di misura alternativa a cui possiamo accedere, abbiamo una buona situazione per i permessi premio. Qui manca una persona che possa sentire le nostre esigenze. Noi abbiamo bisogno dell’aria (Intervistata n. 6).

L’immagine che ci viene restituita da questi racconti è quella di un modello in tensione tra endemiche carenze organizzative e una perdurante incertezza sui riferimenti ideologici sul tema della detenzione da una prospettiva di genere che si somma a una visione ipostatizzata dell’identità. Un esempio significativo della difficile accettazione di una terza categoria di detenzione si può cogliere nelle procedure più banali della quotidianità: la consegna di vestiti, la possibilità di comprare oggetti per l’igiene personale, la possibilità di usufruire del parrucchiere o, molto più semplicemente, il modo in cui l’Amministrazione penitenziaria si rivolge alle detenute del Reparto D. Tutte queste dimensioni della vita sono caratterizzate

---

<sup>64</sup> L’ingresso del fotografo all’interno dei reparti è un avvenimento raro e di grande importanza. Molti documenti (principalmente il rinnovo della patente) dipendono dalla possibilità di avere delle fototessere, ma la semplice registrazione del tempo attraverso fotografie, in carcere diventa un metodo di conservazione del sé.

dalla costante frustrazione della libertà di auto-definirsi e di vedere questa identità riconosciuta e rispettata. Il paradigma teorico dominante tende al ri-orientamento forzato verso *l'habitus* definito dall'appartenenza genitale di riferimento: i vestiti consegnati al Reparto D sono "maschili", gli oggetti di igiene personale "scarsi", il parrucchiere "non necessario", l'universo semantico e linguistico utilizzato dagli agenti del Reparto D è "al maschile":

La discriminazione non l'ho mai vissuta così forte come l'ho vissuta dentro il carcere, non perchè mi hanno fatto sentire male i detenuti, ma chi lavora qui mi ha fatto sentire così. A volte ci sono delle persone che dicono che si deve fare un corso per diventare agente nel reparto transessuale. Per esempio a volte mi danno del "lui", e io mi sento umiliata. L'ispettrice del reparto mi ha trattato di "lui". Mi sento umiliata anche solo a farglielo capire. Se siamo polemici prendiamo un rapporto. Un transessuale non può sentirsi al maschile. Ha bisogno del rispetto (Intervistata n. 6).

Qui dentro è più difficile con gli agenti perché loro parlano come se noi fossimo uomini, con violenza. Ma qualcuno è più educato di altri. Non c'è disponibilità di vestiti, solo di quelli da uomo (Intervistata n. 5).

L'accesso alle attività di base, come la scuola o la biblioteca, infatti, risulta fortemente limitato: la funzione di separazione delle detenute transgender rispetto ai detenuti del reparto maschile e alle detenute del reparto femminile, infatti, comporta la residua-lità costante delle possibilità del Reparto D. In questo senso la mancanza di un meccanismo formale di riconoscimento e di politiche specifiche di trattamento si risolve nella costante precarietà della condizione trattamentale. La scuola merita un discorso a parte, dato che, da sempre, l'accesso all'alfabetizzazione e alla scuola primaria e secondaria è stato pensato per classi miste. Nonostante questo, però, come a conferma di una specifica forma di stigma infra-carcerario, l'accesso alla scuola per le detenute transgender è sempre stato fortemente ridotto.

Un ultimo punto che dobbiamo affrontare riguarda il "giudizio comparato" dato dalle intervistate sul Reparto D di Sollicciano, a partire da esperienze di detenzione in diversi istituti penitenziari italiani. L'intervistata n. 4, per esempio, è stata arrestata con un'amica a Viareggio e portata direttamente al carcere di Lucca, dove è rimasta due giorni "in cella solitaria, in regime d'isolamento, dove non c'era bagno e l'acqua era fredda". Dopo aver fatto "un casino per chie-

*dere il trasferimento a Sollicciano o un miglioramento della situazione, dato che non potevano far nulla, hanno chiesto il nostro trasferimento, la mia amica, infatti, conosceva già il Reparto D di Sollicciano”.*

L'intervistata 6, invece, viene dal carcere di Rebibbia, Roma e descrive così la condizione dell'Istituto:

C'è una sezione per transessuali anche a Rebibbia, la direzione vieta ogni tipo di contatto con uomini e donne, ma c'è la scuola con gli uomini. Non facevamo attività neanche a Rebibbia. Siamo in un reparto maschile, ma abbiamo ogni tipo di spesa come al femminile, ma non possiamo comprare vestiti da donna. Poi sono stata trasferita a Rimini con una sezione per trans. A Rebibbia non mi permettevano di vestire da donna.

Considerate, dunque, anche dal punto di vista delle detenute, le funzioni e le disfunzioni del Reparto D di Sollicciano, si può dire che questa esperienza rappresenti una specificità in costante cambiamento, degna di attenzione e studio all'interno del contesto penitenziario italiano, proprio per la sua capacità di rimettere in discussione il paradigma teorico del binarismo normativo detenzione maschile/detenzione femminile e di riflettere le tensioni identitarie in gioco.

### 3.3. *Empoli sì, Empoli no: le risposte delle intervistate.*

I racconti delle detenute intervistate mostrano la chiara necessità di vedere riconosciuta la propria specificità, certo non riducibile a sistema, ma allo stesso tempo nettamente separata dall'universo del maschile o del femminile penitenziario. In questo senso non esiste, fra le detenute intervistate, una risposta univoca sulle migliori modalità di detenzione e trattamento; tuttavia le riflessioni relative alle prospettive della detenzione di persone transgender in Italia e il giudizio sul progetto abortito di Empoli, mostrano le linee di un percorso dialettico, frastagliato, contraddittorio a volte, ma deciso e unito nella denuncia del silenzio e dell'afasia del diritto.

Senza dubbio appare chiaro che, all'interno del Reparto D, si sia costruita, anche sulla questione di Empoli, una sorta di ideologia comune, formata dal pensiero riflesso delle attese, speranze, preoccupazioni di chi aspettava il trasferimento a Empoli e dalla successiva elaborazione della fine improvvisa del progetto.

Sono due i punti attorno a cui ruotano le varie risposte intorno alla possibilità di un carcere solo per detenute transgender. Il primo è costituito dal tema della “ghettizzazione”, esplicitamente denunciato da quasi tutte le intervistate:

La comunità solo di trans ci rendeva più ghettizzate, sia dal punto di vista della comunità carceraria che da quella sociale (Intervistata n. 1).

No [non sono d'accordo con il progetto di Empoli], perchè siamo in grado di convivere, fare un altro carcere sarebbe isolarci ancora di più e non considerarci persone normali. Sarebbe meglio una sezione trans ponendo più attenzione alla parità dei diritti rispetto agli eterosessuali. Sarebbe bene creare istituti fuori che prendano solo transessuali, per permetterci l'accesso alle misure alternative. La sezione ha bisogno di farsi carico del reinserimento della persona, la rieducazione. Non ci sono educatori che seguano, non ci sono psicologi. Viene solo una volta al mese [lo psicologo]. A Rebibbia avevo una psicologa, a Rimini una psicologa e avevo un trattamento (Intervistata n. 6).

Il secondo punto comune a quasi tutte le narrazioni è il tema della “rivalità”, fondato, da una parte, su una sorta di fatale pessimismo antropologico relativo alle persone transgender, dall'altra sulla contrapposizione tra le nazionalità coinvolte:

Non sarebbe bello un carcere solo per transessuali perchè ci sono trans che non vanno d'accordo, c'è troppa invidia (Intervistata n. 3).

Ero fuori al tempo di Empoli e vedevo che non era una bella idea, a parte per il lavoro, che sarebbe stato gestito da noi. Ma mettere tutte le trans d'Italia insieme era un bomba. Siamo tutte sudamericane ma c'è una grande rivalità tra noi, le colombiane e le peruviane sono molto aggressive (Intervistata n. 1).

Un altro argomento contrario alla realizzazione di un carcere per detenute transgender riguarda la riproduzione di meccanismi all'opera nella società esterna e nell'universo del lavoro delle detenute transgender, ossia lo sfruttamento del lavoro da parte delle *cafetinas*:

Se fanno un carcere solo per trans, lì dentro si dividono le trans e le *cafetinas* che sfruttano. Qui è più difficile perchè siamo meno. Meglio piccole strutture come questa. Qui no, ma le *cafetinas* ci sono e riproducono lo sfruttamento. In un carcere solo per trans ci sarebbe uno sfruttamento tra noi. Esistono forme di comandare:

quella più vecchia, più grande non fa niente. Qui non c'è sfruttamento (Intervistata n. 5).

In tutti questi esempi appare comune l'idea che un istituto dedicato alla detenzione di transgender si basi su una tecnica di "ghettizzazione" che provoca una sensazione istintiva di rifiuto e proiezioni negative sulla ipotetica vita all'interno della struttura. In primo luogo, spaventa l'idea dell'"accentramento" di tutte le detenute transgender d'Italia in un unico istituto. Tutte sono d'accordo sul fatto che la gestione di tante piccole strutture sparse nel territorio sia più semplice e riduca il rischio di formazioni contrapposte e in conflitto tra loro, in particolare sulla base della nazionalità. La questione interessante è che la paura non è relativa al rapporto con l'Amministrazione penitenziaria (sul punto tutti concordano sul miglioramento generale delle condizioni detentive che il progetto di Empoli avrebbe comportato), quanto basata sulla ipotetica creazione di una comunità senza "l'altro", dove si potenzi la conflittualità interpersonale e l'exasperazione delle tensioni comunitarie. In secondo luogo si teme lo sguardo della società sulla creazione di un carcere per il "terzo genere" (che viene così ammantato di un alone di anormalità) e il giudizio che la società stessa può dare sulla legittimità di questa scelta, rimettendo in gioco la rappresentazione sociale della transgender.

A favore del progetto di Empoli si è pronunciata solo una delle intervistate, che mette in luce i vantaggi relativi alla formazione specifica di agenti penitenziari e al trattamento individuale. È rilevante far notare che la intervistata n. 4 è l'unica detenuta che si trova per la prima volta e da poco più di un mese in carcere. Inoltre è l'unica intervistata che non parla italiano. In questo senso la sua opinione appare del tutto originale e meno influenzata dalle dinamiche di gruppo.

Sarebbe interessante avere un carcere solo per transessuali. Gli agenti penitenziari avrebbero bisogno di studiare per lavorare con i transessuali. Ci sarebbe la scuola e tutte le altre attività. Qui è sempre un problema: sia con gli uomini che con le donne. Con le donne il problema è che loro non accettano i transessuali. Con gli uomini il problema è il sesso. Inoltre qui non c'è fornitura di vestiti, solo vestiti maschili (Intervistata n. 4).

Un'ultima questione affrontata in questa sezione di domande trattava il punto di un ipotetico "carcere misto", in cui la divisione



delle persone non fosse operata in base al genere. Di fronte a questa possibilità la reazione è stata unanime:

No, è meglio l'organizzazione (Intervistata n. 2).

Immagino come sarebbe tutti insieme, sarebbe un vandalismo ... È meglio questa sezione in cui siamo separati. Gli uomini vogliono comandare, con le donne si potrebbe fare, ma è meglio rimanere qui ... ci sarebbero molestie, ci sarebbe concorrenza tra donne e trans per gli uomini, rapporti di potere, ci sono trans a cui piacciono le donne e uomini a cui piacciono i trans, quindi un problema di concorrenza sessuale. Non so se una relazione di amicizia potrebbe esserci in carcere. Con gli uomini ci sarebbe una relazione per forza sessuale e anche con le donne (Intervistata n. 5).

No, sarebbe rischioso per la stabilità. Anche per le donne e anche per gli uomini: ci sarebbe il problema della promiscuità e della possibilità di suicidi. Sarebbe un disturbo psicologico per le persone. Semmai ci sono possibilità di socializzazione mista tra trans, uomini e donne (Intervistata n. 6).

Questa concorde risposta negativa dimostra come la classificazione penitenziaria basata sul genere sia vista dalle stesse detenute come "naturale", necessaria ed evidente. Proprio questa convinzione univoca sulla naturalità e necessità della divisione delle persone detenute in ragione del sesso è alla base del problema del trattamento penitenziario di tutti coloro che non si riconoscono nella identità genitale di riferimento.

## **Conclusioni.**

Il numero delle persone transgender detenute costituisce una percentuale minima della popolazione penitenziaria, conseguentemente gestita come una "eccezione" da parte dell'Amministrazione penitenziaria. Il carcere, in questa prospettiva, è il luogo della detenzione maschile per vocazione e i soggetti "altri" costituiscono delle scomode realtà che, nondimeno, esigono gestione per la soluzione di problemi destinati a restare, in ogni caso, temporari e secondari. Se questo assunto, come crediamo, non rappresenta una particolarità all'interno del contesto italiano, il fatto che l'intero Reparto D sia formato da migranti costituisce un dato che può essere compreso solo alla luce della riflessione sul ruolo del carcere nell'ambito della politica migratoria italiana ed europea.

Questo studio, inserendosi nel dibattito sulla detenzione delle persone transgender, cerca di evidenziare le sfide che questa tipologia detentiva presenta al sistema penitenziario. Il Reparto D è, dunque, inteso come un punto di snodo teorico per comprendere i dilemmi della politica penitenziaria italiana per quanto riguarda il trattamento delle persone transgender e fornisce un prisma rilevante per l'analisi delle scelte politiche sul tema. In questo senso, il caso di studio scelto si pone come lente di ingrandimento per le questioni che dovrebbero essere affrontate da una politica sanzionatoria che si voglia coerente con le esigenze e le specificità delle persone che, in modi diversi, mettono in discussione il binarismo normativo, trascendendo l'inquadramento classico del binomio maschile/femminile.

Attualmente, le contraddizioni e i conflitti in atto nel Reparto D riflettono le riserve e i limiti delle scelte dell'Amministrazione penitenziaria nel silenzio assordante del legislatore che persiste nella scelta di non affrontare questo tema. È importante riflettere sul fatto che la scelta di non scegliere del legislatore italiano non è attività neutra. Paul Watzlawick<sup>65</sup> e gli studiosi di Palo Alto assumono come primo assioma della comunicazione umana il dato che "non si può non comunicare". Coerentemente, in tema di *policy choices*, l'omissione è una forma precisa di azione che, nel caso in esame, comporta le conseguenze pratiche e ideologiche che abbiamo cercato di far emergere e che si incarnano nell'esperienza quotidiana delle persone recluse nel Reparto D.

D'altra parte, la storia del Reparto D di Sollicciano si intreccia con la storia del progetto abortito di Empoli, soffrendo dell'andamento discontinuo e della brusca frenata del progetto. Abbiamo voluto utilizzare "Empoli" come base critica per aprire il dibattito sulla questione della detenzione di persone transgender, strappando questo argomento all'invisibilità in cui è fatalmente relegato. Il caso Empoli si basa su una premessa fondamentale, contribuisce, infatti, a mantenere e consolidare il sistema di separazione basato sull'identità di genere, portandolo alle estreme conseguenze. In parole povere il caso Empoli ci dice: esiste un terzo genere, dunque

---

<sup>65</sup> WATZLAWICK PAUL, HELMICK BEAVIN JANET, JACKSON DON D., *Pragmatics of Human Communication: A Study of Interactional Patterns, Pathologies and Paradoxes*, W.W. Norton & Company Inc., New York, 1967; (trad. it. *Pragmatica della comunicazione umana*, Astrolabio, Roma, 1967).

dobbiamo riflettere e fornire i supporti teorici e concreti per un *tertium genus* di detenzione. Questa risposta politica, apparentemente rivoluzionaria, non tiene in considerazione il fatto, ricco di significati e conseguenze, che un ripensamento del carcere in funzione del genere non sia mai stato elaborato in Italia e che a oggi non esista neanche l'elaborazione teorica e il ripensamento critico legato al *secundum genus* della detenzione femminile<sup>66</sup>.

Se guardiamo al combinato disposto dei giudizi delle intervistate sul modello di Empoli (sostanzialmente negativi) e delle risposte sull'ipotesi di un carcere misto, non basato sulla separazione per genere, riusciamo a toccare con mano il grado di complessità che questo tipo di riflessione esige e l'inesistenza di consenso relativo al "miglior" modello di detenzione per persone transgender. Questa pluralità di opportunità e l'impossibilità della riconduzione a unità del discorso si ritrova nel narrato delle detenute intervistate, nello scarso dibattito pubblico italiano e nelle molteplici bandiere e aspirazioni del movimento LGBT. L'invisibilità della condizione di detenuta transgender fa da sfondo alla vicenda della chiusura di Empoli, carcere fantasma, che appare e scompare, per persone-fantasma, che non esistono nella grammatica della comunicazione pubblica.

Una digressione rapida, ma feconda, sul dibattito apparentemente semplice intorno all'uso dei bagni pubblici può essere utile per illustrare la complessità della questione e le conseguenze dell'adozione di un modello a scapito dell'altro. In relazione ai bagni pubblici, il dibattito si incentra sulla scelta tra la predisposizione di un terzo bagno accanto alla toilette maschile e femminile o la rottura della logica binaria che propone la *recondutio ad unum* con un unico bagno per tutti. La difficile composizione delle istanze e delle prospettive è resa ancora più complessa dalla riflessione di quella parte della dottrina e dell'attivismo, nell'ambito delle politiche di genere, che vede nell'allargamento delle posizioni di interesse e dei diritti per tutti un possibile arretramento o diluizione di spazi già acquisiti.

---

<sup>66</sup> Si veda a tal proposito, come recente stimolo alla discussione critica in materia di detenzione femminile, nella contrapposizione classica tra *justice model* e *care model*, la questione relativa alla proposta di decarcerizzazione della detenzione femminile, elaborata in Inghilterra dal *Corston Report: A report by Baroness Jean Corston of a review of women with particular vulnerabilities in the Criminal Justice system*. Disponibile su: <http://www.justice.gov.uk/publications/docs/corston-report-march-2007.pdf>.

Per ciò che concerne i modelli di detenzione delle persone transgender in Italia, questo studio ha provato a evidenziare la carenza di riflessione pubblica sul tema e, in generale, sul tema dei diritti riconosciuti a queste persone. Diritti che, in un contesto come quello istituzionale detentivo, si affievoliscono fino quasi a scomparire. Come abbiamo provato a sottolineare, questa carenza si manifesta anche (specialmente) sul piano linguistico, dal momento che l'utilizzo della parola "transessuale" (così come tutte le cautele terminologiche utilizzate nel difficile equilibrio di definire senza creare una realtà condivisa) non è, come potrebbe sembrare, una scelta acritica, quanto piuttosto una chiusura linguistica alla nuova grammatica del pluralismo giuridico e del pluralismo del genere che sempre di più si manifesta come una sfida al binarismo normativo e all'impero della dialettica binaria tra maschile e femminile.

### Ringraziamenti

Vogliamo ringraziare, per la possibilità stessa di pensare questa ricerca, nonché per la sua realizzazione, l'Associazione *L'altro diritto-onlus* e tutti i nostri colleghi, in particolare Giuseppe Caputo per la lettura e il confronto critico. Preziose sono state le indicazioni di Brunella Casalini e Jennifer Sumner. Per il costante appoggio teorico e lo stimolo alla riflessione critica e anti-sistematica, un ringraziamento speciale va a Emilio Santoro.

### Bibliografia

- BASSICHIS MORGAN D., (2007), "It's War in Here: A Report on the Treatment of Transgender and Intersex People in New York State Men's Prisons" Ed. Dean Spade, Silvyva Rivera Law Project, <<http://srlp.org/files/warinhere.pdf>>.
- BAUMAN Z., (2004), "Identity: Conversation with Benedetto Vecchi", Volume 5 of *Themes for the 21st Century Series*, Wiley.
- BELL M., (2004), "Transsexuals and the law", *Northwestern University Law Review*, 98, 1709-1752.
- BERGEL J.L., (2001), *Teoria Geral do Direito*, Sao Paulo: Martins Fontes.
- BILOTTA F., (2013), "Transessualismo", in *Digesto delle discipline privatistiche*, Utet, Torino.
- BROWN G.R., (2010), "Autocastration and autopenectomy as surgical self-treatment in incarcerated persons with gender identity disorder", *International Journal of Transgenderism*, 12, 31-39. doi:10.1080/15532731003688970.

- BROWN G.R., & McDUFFIE, E. (2009), "Health care policies addressing transgender inmates in prison systems in the United States", *Journal of Correctional Health Care*, 15, 280-291. doi:10.1177/1078345809340423.
- BUTLER J., (1996), *Corpi che contano. I limiti discorsivi del "sesso"*, Feltrinelli, Milano.
- BUTLER J., (2004), *Undoing gender*, Routledge, New York and London.
- BUTLER J., (2013), *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità*, Laterza, Roma.
- CASALINI B.L., (2012), *Giustizia, uguaglianza e differenza. Una guida alla lettura della filosofia politica contemporanea*, Firenze, Firenze University Press.
- CASALINI B., (2013), *Modificazioni genitali tra tradizione e modernità*, in Elena Urso, *Le ragioni degli altri*, Firenze, Firenze University Press.
- CASTRO E.V., (2006), *No Brasil todo mundo è índio, exceto quem não è*, in R. SZTUTMAN (a cura di), *Eduardo Viveiros de Castro*, Coleção Encontros, Rio de Janeiro: Azougue.
- COHEN D.S., (2011), "The Stubborn Persistence of Sex Segregation", in 20, *Colum. J. Gender & Law*, 51.
- "Keeping Men 'Men' and Women Down: Sex Segregation, Anti-Essentialism, and Masculinity", in *Harvard Journal of Law & Gender*, 33.2 (2010): 509-553.
- FACCHI A., (2005), "Attuale normativa Prospettive del pluralismo", *Jura Gentium: Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale*, disponibile online: <http://www.juragentium.unifi.it/it/surveys/rights/facchi.htm>.
- FOUCAULT M., (1978), *La volontà di sapere*, Feltrinelli, Milano.
- FRASER N., (2001), *Recognition without ethics?*, *Theory, Culture & Society*, June, vol. 18 no. 2-3 21-42.
- GARCIA M.R.V., (2009), "Identity as a 'patchwork': Aspects of identity among low-income Brazilian Travestis", in *Culture, Health and Sexuality*, 11, 611-623. doi:10.1080/13691050902825282.
- GARFINKEL H., (1967), *Studies in Ethnomethodology*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- GIDDENS A., (1991), *Modernity and self-identity: Self and Society in the Late Modern Age*, Stanford University Press, Stanford.
- GULATI S., (2003), *The use of gender-loaded identities in sex-stereotyping jurisprudence*, *New York University Law Review*, 78, 2177-2203.
- LAMBLE S., (2012), "Rethinking gendered prison policies: Impacts on transgender prisoners", *ECAN Bulletin*, 16, 2012, pp. 7-12.
- LEV A.I., (2013), "Gender Dysphoria: Two Steps Forward, One Step Back", in *Clinical Social Work Journal*, Vol. 41 (3), pp. 288-296.
- LORENZETTI A., (2013), *Diritti "in transito". La condizione giuridica delle persone transessuali*, Franco Angeli, Milano.
- HOLMES J. & MEYERHOFF M., (a cura di), (2005), *The handbook of language and gender*, Vol. 13, Basil Blackwell, Oxford.
- NOBLE J.B., (2007), "Refusing to make sense: Mapping the in-coherences of 'trans'", in *Journal of Lesbian Studies*, 11, 167-175. doi:10.1300/J155v11n01\_13.
- PRINCE V., (1967), "Men Who Choose to be Women", *Sexology*.
- PRINCE V., (2005), "Sex vs. gender", *International Journal of Transgenderism*, 8, 29-32.
- RE L., (2006), *Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*, Roma-Bari, Laterza.

- SANTORO E., (2004), *Carcere e Società liberale*, Giappichelli, Torino.
- (2008), *Diritto e diritti: lo stato di diritto nell'era della globalizzazione*, Giappichelli, Torino.
- (2009), *Diritto come questione sociale*, Giappichelli, Torino.
- SEXTON L., V. JENNESS J., SUMNER, (2010), "Where the margins meet: a demographic assessment of transgender inmates in men's prisons", in *Justice Quarterly*, Vol. 27, Issue 6, 2010.
- SUMNER, JENNIFER, and LORI SEXTON, (2014), "Lost in Translation: Looking for Transgender Identity in Women's Prisons and Locating Aggressors in Prisoner Culture", in *Critical Criminology* (May 2014).
- RIVERA S., Law Project, "It's War in Here: A Report on the Treatment of Transgender and Intersex People in New York State Men's Prisons". Disponibile su: <http://srlp.org/files/warinhere.pdf>.
- SYKES G.M., (1958), *The Society of Captives, A Study of a Maximum Security Prison*, Princeton University Press, Princeton.
- WHITTLE S.L., TURNER M., AL-ALAMI, "Engendered Penalties: Transgender and Transsexual People's Experiences of Inequality and Discrimination". Disponibile su: <http://www.pfc.org.uk/pdf/EngenderedPenalties.pdf>.

